

ALLEGATO 2 – CUP 7931 - Istanza di VIA-VI coordinata con l’AIA per il “Progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in loc Fratte comune di Salerno”. Determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 08/02/2018

PREMESSA

A seguito del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 822201 del 13/12/2017, in data 22/12/2017 sono stati trasmessi due documenti di controdeduzioni: il primo da parte dell’avv. Lentini e il secondo da parte del legale rappresentante delle Fonderie Pisano, sig. Mario Pisano. Entrambi i documenti recano in allegato uno stesso documento di 27 pagine redatto su carta intestata delle Fonderie Pisano non datato né firmato da alcuno e avente come titolo **“Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”**.

Sia l’avv. Lentini che il legale rappresentante delle Fonderie Pisano hanno richiesto una audizione in Commissione VIA – VI – VAS al fine di illustrare e far valere le identiche memorie tecniche allegate ad entrambe le note ovvero il documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”.

Con nota prot. 2122 del 02/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali ha invitato l’avv. Lentini e le Fonderie Pisano a partecipare alla seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 ai fini dell’audizione richiesta. Con nota trasmessa con pec del 08/01/2018 acquisita al 17274 del 10/01/2018 l’avv. Lentini ha chiesto di differire l’audizione prevista per il 9 gennaio 2018 per le motivazioni rappresentate nella citata nota.

Con nota prot. 13123 del 09/01/2018 l’UOD Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta di differimento come segue: *“La richiesta immediata di audizione è stata avanzata dall’avv. Lentini nelle controdeduzioni trasmesse ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 in data 22/12/2017 e da codesta società nelle quasi identiche controdeduzioni trasmesse sempre in data 22/12/2017 “al fine di illustrare le articolate memorie allegate” (controdeduzioni dell’avv. Lentini) e “di far valere, anche in via verbale, le difese già adottate con le memorie tecniche allegate” (controdeduzioni di codesta società). In riscontro a tale richiesta la scrivente UOD, con nota prot. 2122_02_01_2018, ha invitato codesta società a conferire in Commissione VIA – VI – VAS il giorno 9 gennaio c.a.. La data individuata risponde non solo alla richiesta avanzata ma anche alla necessità di rispettare i termini della procedura di VIA – VI, termini che sono iniziati a decorrere nuovamente dal 22/12/2017. Le motivazioni per le quali è stata richiesto il differimento appaiono non pertinenti alla procedura di VIA – VI in oggetto e alla motivazione per la quale è stata richiesta l’audizione in Commissione VIA – VI - VAS, considerato che sia nella nota del 5 gennaio 2018 di conferimento di consulenza che nel riscontro alla stessa si individua quale oggetto della consulenza il riesame dell’AIA e una eventuale VIA postuma sull’impianto produttivo adibito a Fonderia di Ghisa sito nel Comune di Salerno alla via dei Greci n. 144. Si evidenzia che la VIA – VI di cui trattasi ha per oggetto il progetto come sinteticamente rappresentato, sulla scorta dei documenti presentati da codesta società, nel parere della Commissione VIA – VI – VAS del 12/12/2017 e non l’intero impianto produttivo in via postuma. Inoltre non risulta che i soggetti ai quali codesta società ha dato mandato siano gli stessi che hanno predisposto le memorie allegate sia alle controdeduzioni dell’avv. Lentini che a quelle di codesta società. Infine si rappresenta che la richiesta di differimento non individua una data presunta per l’audizione, qualificandosi come una richiesta sine die e già per tale motivazione irricevibile. Per le motivazioni esposte si ritiene di non poter accogliere la richiesta di codesta società di differimento dell’audizione in Commissione VIA – VI – VAS, che resta prevista per il 9 gennaio c.a.. Si coglie l’occasione per reiterare la richiesta di comunicare i riferimenti del soggetto che ha predisposto il documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell’installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA”” allegato sia alle controdeduzioni dell’avv. Lentini che a quelle di codesta società. Inoltre si chiede di chiarire quali controdeduzioni, tra quelle trasmesse dall’avv. Lentini e quelle trasmesse in pari data da codesta società, devono essere considerate ai fini dell’art. 10bis della L. 241/1990. Si resta in attesa di riscontro che potrà essere fornito anche in sede di audizione.”*

Nella seduta della Commissione VIA – VI – VAS del 9 gennaio 2018 sono quindi stati auditi i rappresentanti della Fonderia Pisano (avv. Lentini, Ing. Ciro Pisano, Sig. Gualtiero Corelli) i quali hanno rilasciato la seguente dichiarazione agli atti a firma dell'avv. Lentini e dell'Ing. Pisano: *“La Società Fonderie Pisano SPA a seguito della comunicazione di preavviso di diniego VIA e delle controdeduzioni prodotte a firma dell'avv. Lorenzo Lentini con richiesta di audizione disposta per la data odierna evidenzia:*

- *Che la relazione tecnica di controdeduzioni è stata redatta dall'ing. Eugenio Avallone – con studio- in Via Dei Greci 64 – Salerno;*
- *Che tuttavia per questioni tecniche sono sopraggiunti divergenze tali da minare la fiducia professionale;*
- *Che in conseguenza l'azienda ha incaricato per assistenza e consulenza il prof. A. Carotenuto che con nota che si allega ha chiesto di poter svolgere l'incarico con decorrenza dal 19.01.2018 per acquisire l'autorizzazione della Università degli Studi la Partenope;*

Che nel riportarsi integralmente al contenuto delle controdeduzioni già rassegnate e della relazione tecnica allegata chiede di poter dare prosecuzione alla audizione in data successiva per poter consentire al tecnico neo incaricato prof. A. Carotenuto di svolgere le deduzioni tecniche a difesa della Via della Società istante.”.

I componenti della Commissione hanno preso atto della citata dichiarazione e, informati i rappresentanti della società Fonderie Pisano della circostanza che l'audizione è stata accordata al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse (come d'altronde richiesto sia dall'avv. Lentini che dall'ing. Mario Pisano) e non al fine di presentare nuove controdeduzioni e/o ulteriori documenti fuori dai termini stabiliti dalle disposizioni normative già trascorsi (art. 10bis della L. 241/1990), insieme ai proponenti hanno concordato di continuare l'audizione nella prossima seduta in data 23.01.2018 per consentire alla società di avvalersi della consulenza di un tecnico di propria fiducia.

Nel prosieguo di audizione, svoltosi in data 23/01/2018, i rappresentanti della società Fonderie Pisano hanno dichiarato quanto segue: *“Si deposita nota tecnica al fine di meglio esplicitare tecnicamente le controdeduzioni già trasmesse dalla Società Fonderie Pisano nell'ambito del procedimento di istanza VIA – VI coordinata con l'AIA, CUP 7931 che fanno seguito a quanto indicato nella nota n. 34957 del 17.01.2018 dell'UOD Valutazione ambientale di Napoli”.* La nota tecnica depositata è costituita da un documento dal titolo *“Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno”.*

La Commissione si è quindi riservata di determinarsi tenendo conto di tale documento esclusivamente nella misura in cui tali chiarimenti fossero risultati esplicativi delle osservazioni già trasmesse in data 22/12/2017 dal proponente in riscontro al preavviso di diniego formulato ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.

Tutto ciò premesso di seguito si riporta l'analisi nel merito delle osservazioni trasmesse in data 22/12/2017 e dei chiarimenti depositati agli atti della Commissione VIA nella seduta del 23/01/2018, effettuata al fine di valutare se quanto rappresentato nei documenti indicati forniscono elementi utili a superare i motivi ostativi della determinazione sfavorevole della Commissione VIA espressa nella seduta del 12/12/2017.

Documento di controdeduzioni del 22/12/2017 a firma dell'avv. Lentini

Analisi punto 1): rispetto a quanto riportato al punto 1 della nota dell'avv. Lentini si evidenzia che in tutte le comunicazioni intercorse con le Fonderie Pisano l'UOD Valutazioni Ambientali ha sempre evidenziato che la procedura di VIA – VI prevede per espressa disposizione normativa (Dlgs 152/2006; DPR 357/1996) che la valutazione sia condotta su di un progetto, come definito nella parte seconda del Dlgs 152/2006, prima della sua realizzazione e che pertanto le valutazioni sarebbero state condotte esclusivamente sul solo progetto delle opere da realizzare e non su quelle già esistenti. Si richiama a tal proposito, da ultimo, la nota prot. 51571 del 25/01/2017 e le determinazioni della Commissione VIA – VI – VAS comunicate con nota prot_822201 del 13/12/2017; in tali determinazioni è riportata la descrizione del progetto sul quale è stata svolta la procedura di VIA – VI ed inoltre è precisato che la VIA e l'AIA sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e che la loro diversità di funzione è stabilita all'art. 4 comma 4 del Dlgs 152/2006, laddove si definisce che la valutazione ambientale ha per oggetto il progetto mentre l'AIA ha per oggetto l'attività nella sua interezza con riguardo agli impianti individuati nella parte seconda del Dlgs 152/2006. Da quanto esposto si evince che l'UOD Valutazioni

Ambientali non ha mai sostenuto che la procedura di VIA – VI fosse da applicarsi all'intero impianto ma anzi, al contrario, ha archiviato la prima istanza di VIA – VI avanzata dal proponente proprio perché la documentazione a corredo riportava come oggetto della valutazione l'intero impianto e non il solo progetto delle opere a farsi, che tra l'altro non erano univocamente individuate.

Quanto affermato dall'avv. Lentini in merito alla circostanza che l'attuale ciclo produttivo delle Fonderie Pisano rispetta i valori normativi minimi non è oggetto della VIA – VI in quanto l'attività nella sua interezza è oggetto dell'AIA, in forza della quale risulta in attività, e non della VIA – VI attivata. In ogni caso quanto esposto dall'avv. Lentini non è pertinente alle motivazioni del parere sfavorevole della Commissione VIA.

Per le motivazioni esposte si ritiene che le affermazioni di cui al punto 1 della nota dell'avv. Lentini non siano in nessun modo idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 2): quanto affermato al punto 2 della nota dell'avv. Lentini costituisce un'opinione personale dello stesso non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno nel documento di controdeduzioni tecniche trasmesso dallo stesso avv. Lentini, come si avrà a puntualizzare nel prosieguo con riferimento alle osservazioni tecniche della Fonderia Pisano. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 2 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 3): quanto affermato al punto 3 della nota dell'avv. Lentini costituisce un'opinione personale dello stesso non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno nel documento di controdeduzioni tecniche, come si avrà a puntualizzare nel prosieguo con riferimento alle osservazioni tecniche della Fonderia Pisano allegata alla nota dell'avv. Lentini. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 3 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 4): quanto affermato al punto 4 della nota dell'avv. Lentini non trova riscontro in nessuna disposizione normativa in materia di VIA. La VIA “temporanea” non è contemplata dal Dlgs 152/2006 pro tempore vigente. La procedura di VIA, nel caso di specie di VIA – VI, ha come oggetto un progetto, non l'insediamento produttivo nel suo complesso, ed finalizzata ad individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente del progetto - non dell'insediamento produttivo già esistente e in esercizio in virtù del DD 149/2012 - secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento della finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Non rileva la “durata” dell'esercizio delle opere a farsi: le stesse devono garantire il rispetto delle norme di riferimento e il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Quindi la circostanza che l'azienda ha previsto di chiudere lo stabilimento e di delocalizzare la produzione aziendale in un arco temporale di 48 mesi (non è chiaro decorrenti da quale data, visto che a distanza di più di un anno dall'istanza di VIA – VI ancora si individua in 48 mesi la tempistica per la delocalizzazione) è ininfluente ai fini della VIA – VI del progetto presentato, in quanto questo dovrà essere valutato esclusivamente secondo i criteri stabiliti per la VIA – VI nella parte seconda del Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997. Il carattere “temporaneo” delle opere a farsi non esime che le stesse debbano garantire il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 4 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto 5): quanto affermato al punto 5 della nota dell'avv. Lentini non concerne la VIA – VI attivata. Infatti l'autorizzazione in forza della quale la Fonderia Pisano opera all'attualità è l'AIA (DD 149/2012). Il progetto (non l'opificio) è stato valutato, per motivi esclusivamente tecnici, non idoneo a garantire l'adeguata

protezione dell'ambiente anche con riferimento ad aree soggette a speciali regimi di protezione (SIC/ZPS Fiume Irno). Ma è in virtù dell'AIA che l'impianto è attualmente in esercizio. Si evidenzia inoltre che dall'atto di diffida prot. 29791 del 16/01/2018 risulta che allo stato le Fonderie Pisano, contrariamente a quanto affermato nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI, non rispettano neanche le condizioni di cui al DD 149/2012. Si ritiene che le problematiche inerenti l'esercizio dell'impianto, queste si incidenti sull'eventuale chiusura dell'opificio, afferiscano all'AIA già rilasciata e non alla procedura di VIA – VI, nella quale si esprime la valutazione su di un progetto a farsi e non certamente sull'esercizio dell'opificio esistente all'attualità. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto 5 della nota dell'avv. Lentini non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 acquisite al prot. 3620 del 03/01/2018

Analisi punto a): come si vedrà nel seguito quanto affermato dalle Fonderie Pisano non è suffragato da elementi tecnici atti a superare i motivi ostativi del parere sfavorevole della Commissione VIA e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto a) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto b): il parere sfavorevole di VIA – VI non impedisce la realizzazione di interventi migliorativi in quanto gli interventi proposti non sono stati valutati migliorativi per lo più. Anzi, nel caso degli interventi sul comparto emissioni in atmosfera è lo stesso proponente a ritenere che gli interventi proposti non sono migliorativi. Come si vedrà nel seguito quanto affermato dalle Fonderie Pisano al punto b) non è suffragato da elementi tecnici atti a superare i motivi ostativi del parere sfavorevole della Commissione VIA e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto b) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto c): quanto affermato dalle Fonderie Pisano è un'opinione personale delle stesse non suffragata dai documenti e dai dati presentati dalle Fonderie Pisano nel corso della VIA – VI e tanto meno, come si vedrà nel seguito, nel documento di controdeduzioni tecniche e pertanto si ritiene che le affermazioni di cui al punto c) della nota delle Fonderie Pisano del 22/12/2017 non contengano nessun elemento idoneo a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto d): quanto affermato al punto d) della nota delle Fonderie Pisano non trova riscontro in nessuna disposizione normativa in materia di VIA. La VIA “temporanea” non è contemplata dal Dlgs 152/2006 pro tempore vigente. La procedura di VIA, nel caso di specie di VIA – VI, ha come oggetto un progetto, non l'insediamento produttivo nel suo complesso, ed finalizzata ad individuare preventivamente gli effetti sull'ambiente del progetto - non dell'insediamento produttivo già esistente e in esercizio in virtù del DD 149/2012 - secondo le disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152/2006 pro tempore vigente, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento della finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. Non rileva la “durata” dell'esercizio delle opere a farsi: le stesse devono garantire il rispetto delle norme di riferimento e il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Quindi la circostanza che l'azienda ha previsto di chiudere lo stabilimento e di delocalizzare la produzione aziendale in un arco temporale di 48 mesi (non è chiaro decorrenti da quale data, visto che a distanza di più di un anno dall'istanza di VIA – VI ancora si individua in 48 mesi la tempistica per la delocalizzazione) è ininfluenza ai fini della VIA – VI del progetto presentato, in quanto questo dovrà essere valutato esclusivamente secondo i criteri stabiliti per la VIA – VI nella parte seconda del Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997. Il carattere “temporaneo” delle opere a farsi non esime che le stesse debbano garantire il perseguimento delle finalità proprie della VIA e della VI.

Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto d) della nota delle Fonderie Pisano non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Analisi punto e): quanto affermato al punto e) della nota delle Fonderie Pisano non concerne la VIA – VI attivata. Infatti l'autorizzazione in forza della quale la Fonderia Pisano opera all'attualità è l'AIA (DD 149/2012). Il progetto (non l'opificio) è stato valutato, per motivi esclusivamente tecnici, non idoneo a garantire l'adeguata protezione dell'ambiente anche con riferimento ad aree soggette a speciali regimi di protezione (SIC/ZPS Fiume Irno). Ma è in virtù dell'AIA che l'impianto è attualmente in esercizio. Si evidenzia inoltre che dall'atto di diffida prot. 29791 del 16/01/2018 risulta che allo stato le Fonderie Pisano, contrariamente a quanto affermato nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI, non rispettano neanche le condizioni di cui al DD 149/2012. Si ritiene che le problematiche inerenti l'esercizio dell'impianto, queste si incidenti sull'eventuale chiusura dell'opificio, afferiscano all'AIA già rilasciata e non alla procedura di VIA – VI, nella quale si esprime la valutazione su di un progetto a farsi e non certamente sull'esercizio dell'opificio esistente all'attualità. Da quanto rappresentato si ritiene che le affermazioni di cui al punto e) della nota delle Fonderie Pisano non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

Documento “Controdeduzioni al parere della Commissione VIA - VI - VAS relativo al progetto di ammodernamento dell'installazione industriale “Fonderie Pisano & C. SpA” predisposto, come affermato dall'avv. Lentini e dall'ing. Ciro Pisano, dall'ing. Eugenio Avallone con studio in via Dei Greci 64 – Salerno e allegato sia alla nota dell'avv. Lentini che alla nota delle Fonderie Pisano, entrambe trasmesse in data 22/12/2017, di seguito CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE, Pag. 4.

Le motivazioni addotte dalla UOD Valutazioni Ambientali evidenziano incongruenze sostanziali tra le premesse descritte e le conclusioni tratte. Da un'attenta lettura del corposo documento trasmesso si evince l'assenza di impatti significativi negativi sulle componenti ambientali indotte dalla realizzazione e dall'esercizio degli interventi in progetto, d'altra parte rivolti esclusivamente a ridurre le emissioni a valori ben inferiori a quanto imposto dalla legge. Risulta, pertanto, incoerente la scelta di voler emanare un provvedimento negativo di VIA-VI.

Ciò premesso, il parere sfavorevole espresso dalla Commissione VIA-VI-VAS che, di fatto, non consentirebbe la realizzazione degli interventi proposti, porrebbe esclusivamente vincoli al miglioramento delle performance ambientali dell'opificio industriale in sede di riesame dell'AIA, come indicato dal provvedimento originario della stessa Istituzione. Appare, altresì, evidente che la formulazione del provvedimento risulta carente di reali motivazioni, adducendo in discussione elementi formali, che ove fossero effettivamente ritenuti opportuni, potrebbero essere soddisfatti a seguito di banali prescrizioni.

Analisi: nel parere della Commissione VIA, come prescritto dal Dlgs 152/2006 come protempore vigente, si distingue la fase di realizzazione dalla fase di esercizio. Infatti l'art. 5, comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 riporta la seguente definizione di impatto ambientale: *l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.* È evidente che la realizzazione di determinate opere (es. le pergolende e gli interventi per il miglioramento delle emissioni in atmosfera) può non determinare impatti negativi e pur tuttavia tali opere possono risultare non idonee al raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati. Quello che al proponente appare come una illogicità è invece il risultato dell'attuazione della norma che vuole che si distingua la valutazione degli impatti derivanti dalle diverse fasi. Le affermazioni in merito *all'assenza di impatti significativi negativi sulle componenti ambientali indotte dalla realizzazione e dall'esercizio degli interventi in progetto* e in merito alla carenza di reali motivazioni, come si vedrà nel prosieguo, sono prive del necessario fondamento tecnico e risultano pertanto apodittiche e prive di riscontro fattuale.

Da quanto rappresentato si ritiene che le su riportate affermazioni delle controdeduzioni del proponente non siano idonee a superare le motivazioni di cui al parere sfavorevole della Commissione VIA – VI – VAS espresso nella seduta del 12/12/2017.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Pag. 7. NOTA DI RISCONTRO. *Le motivazioni discusse relativamente al comparto atmosferico sono evidentemente illogiche e prive di congruenza. È semplice, infatti, rilevare che gli interventi proposti sono esclusivamente migliorativi del quadro emissivo ed hanno lo scopo di abbassare ulteriormente il livello di emissioni rispetto a quanto indicato dalla normativa e già allo stato attuale rispettato dal ciclo produttivo.*

L'Autorità competente in premessa delle sue valutazioni afferma: “la realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo previsti dal progetto, ... , non possono, ... , determinare impatti negativi significativi sull'ambiente”. E, poi: “Ciò considerato si ritiene, in assenza della richiesta valutazione degli impatti cumulativi, che gli interventi previsti non siano idonei a determinare un miglioramento del quadro di pressione ambientale rilevato nell'area ...”.

Nonostante l'illogicità riscontrata tra premesse e conclusioni, si rappresenta quanto segue:

- è stato effettuato uno Studio specialistico della dispersione in atmosfera dell'esercizio dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano con riferimento all'analisi delle potenziali interferenze prodotte sulla qualità dell'aria;

- l'analisi è stata eseguita considerando le sorgenti emissive convogliate, determinando i livelli di esposizione ai bersagli e valutando le potenziali ricadute all'interno del dominio di calcolo;

- la modellazione è stata elaborata con riferimento alle polveri totali, analizzando lo scenario peggiore e quello dello stato attuale riferito ai valori misurati ai camini. Come scenario peggiore è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, lo scenario “massimo autorizzato”, rappresentato dai flussi emissivi coincidenti con i valori massimi autorizzati in AIA con DGRC n.149/2012, con il quale si è verificata la scarsa significatività dell'incidenza dell'attività produttiva rispetto alle attuali condizioni di inquinamento dell'area; tale valutazione di fatto risponde alle richieste della UOD Valutazioni Ambientali. È ovvio come ulteriori riduzioni delle emissioni, come previste negli interventi sottoposti ad autorizzazione, comportino un miglioramento dei valori di qualità dell'aria, esclusivamente in riferimento al contributo marginale causato dalla attività produttiva;

- come riportato nel capitolo relativo alla Valutazione degli Impatti dello Studio di Impatto Ambientale, rispetto allo stato attuale si evidenziano variazioni in diminuzione in termini di emissioni di polveri totali in seguito alla realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo, comunque già inferiori a quelle autorizzate nella Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (DGRC n. 149 del 26/07/2012).

In riferimento ai dati di input della modellazione, si precisa che, nello scenario di esercizio ordinario, sono stati utilizzati i dati desunti dai rapporti di prova dei campionamenti effettuati dall'Azienda con la frequenza indicata in AIA con DGRC n. 149 del 26/07/2012.

In definitiva rispetto alle conclusioni dell'UOD Valutazioni Ambientali si rimarca che il Proponente:

- ha dimostrato che gli interventi proposti risultano migliorativi degli scenari attuali e coerenti alla valutazione degli impatti cumulativi in riferimento ai dati rilevati dall'ARPAC;

- il contributo attuale dell'attività produttiva all'inquinamento dell'area risulta essere non sostanziale e rispettoso dei limiti imposti dalla normativa;

- gli interventi proposti hanno come unico obiettivo l'ulteriore abbattimento delle emissioni.

Per quanto attiene, infine, la possibilità di utilizzo di dispositivi di monitoraggio in continuo il Proponente evidenzia l'impossibilità di utilizzo di tali dispositivi per le polveri (principale parametro inquinante potenzialmente emettibile dall'attività produttiva) semplicemente perché non esistono dispositivi di tale tipo omologati ed accettati dalla normativa nazionale! Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità all'acquisizione e messa in opera di qualunque dispositivo di misura esistente che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: contrariamente a quanto asserito nelle controdeduzioni ai sensi dell'art. 10bis, nel documento Allegato 2_Rev 1 "Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)" è riportato testualmente (pag. 30): "Dall'analisi effettuata si conclude come la maggior parte degli interventi di progetto non comportano emissioni in termini di Polveri Totali e che complessivamente gli interventi di progetto non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.". Tale conclusione discende dai dati presentati nelle pagine precedenti nelle quali, con riferimento agli interventi previsti dal progetto sottoposto a VIA - VI, si afferma quanto segue:

- **Interventi migliorativi del ciclo di processo (I3);**
- **Installazione di un secondo bruciatore post-combustore al camino dei cubilotti (I4)**

Rispetto allo stato attuale si evidenzia una variazione quantitativa trascurabile in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione dell'intervento I4, ampiamente contenuta nel limite massimo autorizzato.

- **Confinamento delle emissioni diffuse (I5)**

Rispetto allo stato attuale non si evidenzia una variazione complessiva delle emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione dell'intervento I5.

- **Interventi migliorativi relativi al sistema organizzativo-gestionale (I6).**

Rispetto allo stato attuale non si evidenziano variazioni quantitative in termini di emissioni di Polveri Totali in seguito alla realizzazione degli interventi I6.

Nella stessa modellazione, ad ulteriore riprova, si asserisce (pag. 43 e s.): "Come scenario peggiore è stato considerato, a vantaggio di sicurezza, lo scenario "massimo autorizzato", rappresentato dai flussi emissivi coincidenti con i valori massimi autorizzati in AIA con DGRC n.149/2012, avendo verificato la non significatività delle incidenze in termini di variazioni quantitative dei flussi emissivi a seguito della realizzazione degli interventi di progetto (vedi Capitolo 3).".

Da quanto rappresentato è del tutto evidente che l'affermazione "È semplice, infatti, rilevare che gli interventi proposti sono esclusivamente migliorativi del quadro emissivo ed hanno lo scopo di abbassare ulteriormente il livello di emissioni rispetto a quanto indicato dalla normativa e già allo stato attuale rispettato dal ciclo produttivo." è priva di ogni riscontro fattuale. Sempre alla luce di quanto contenuto nel suddetto Studio specialistico risultano non dimostrate con dati le valutazioni effettuate nel cap. Valutazioni degli impatti dello Studio di Impatto Ambientale in ordine alle supposte diminuzioni in termini di emissioni di polveri totali in seguito alla realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo, che comunque il proponente afferma essere già inferiori a quelle autorizzate nella Autorizzazione Integrata Ambientale.

In sintesi, il proponente nella documentazione presentata afferma sempre che gli interventi di progetto inerenti il comparto "Emissioni in atmosfera" non determinano un significativo miglioramento delle emissioni in atmosfera, in quanto le emissioni in atmosfera dell'impianto sono già rispettose ed inferiori a quelle autorizzate nell'AIA (DD 149/2012).

Nella richiesta di integrazione prot. 51571_25_01_2017 con riferimento alle emissioni in atmosfera è stato, tra l'altro, richiesto di procedere alla valutazione quantitativa delle variazioni di tali tipi di emissioni che si determineranno a seguito della realizzazione del progetto. Inoltre con riferimento alla valutazione degli impatti è stato richiesto di sostanziare con dati quantitativi gli effetti degli interventi sulle diverse determinanti dai quali discende la valutazione finale degli effetti degli interventi. A fronte di tali richieste il proponente ha attestato

invece quanto su riportato, ovvero *che complessivamente gli interventi di progetto non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.*

Per quanto inerisce la supposta illogicità delle motivazioni del parere si rappresenta che l'assenza di impatti significativi negativi era riferita, come evidente, **alla sola realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo** (*“la realizzazione degli interventi migliorativi del ciclo di processo previsti dal progetto, consistendo nel potenziamento degli impianti di aspirazione già esistenti e nella riprogettazione dell'intero sistema di captazione delle emissioni prodotte nei vari punti del ciclo delle terre (nastri, setaccio, elevatore, ecc), per il completamento dell'intervento di copertura dei nastri realizzato con il loro collegamento al sistema di aspirazione, non possono, per le loro caratteristiche e per la loro localizzazione all'interno del complesso industriale, determinare impatti negativi significativi sull'ambiente;”*). La Valutazione di Impatto Ambientale, come anche la Valutazione di Incidenza, deve valutare gli impatti ambientali del progetto. Tali impatti sono definiti all'art. 5 comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 come pro tempore applicabile alla procedura in questione: **impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;**

Rispetto invece alla fase di esercizio nel parere è stato rappresentato che *“complessivamente gli interventi migliorativi del ciclo di processo, per stessa ammissione del proponente, “...non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale; esse sono ampiamente contenute ed inferiori a quelle massime autorizzate con DGRC n.149/2012.”. Il proponente non ha effettuato, come richiesto, la valutazione degli impatti cumulativi necessaria a valutare in che misura le emissioni in atmosfera della fonderia - pur nel dichiarato rispetto già all'attualità dei limiti imposti - contribuiscono, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, a determinare le problematiche ambientali rilevate nell'area di influenza del progetto. Ciò considerato si ritiene, in assenza della richiesta valutazione degli impatti cumulativi, che gli interventi previsti non siano idonei a determinare un miglioramento del quadro di pressione ambientale rilevato nell'area e pertanto non raggiungano l'obiettivo dichiarato dal proponente ovvero la riduzione delle pressioni che l'impianto, nelle condizioni di esercizio attuale, può produrre sui diversi comparti ambientali. Infatti per raggiungere l'obiettivo dichiarato, il proponente avrebbe dovuto dimostrare, sulla scorta della valutazione del contributo emissivo della fonderia (impatti cumulativi) al quadro ambientale accertato dall'ARPAC con riferimento alla qualità dell'aria nell'area di influenza del progetto, che gli interventi proposti risultano coerenti alla suddetta valutazione degli impatti cumulativi. Infine, i dati utilizzati dal proponente derivano dall'attuale monitoraggio di tipo discontinuo, mentre nessun monitoraggio in continuo ai camini è previsto dal progetto, al fine di accertare eventuali sforamenti delle soglie per le emissioni in atmosfera;”*.

Infatti, contrariamente a quanto asserito dal proponente nelle controdeduzioni, gli impatti cumulativi, pur richiesti con la citata nota prot. 51571_25_01_2017, non sono stati valutati. Nello Studio specialistico della dispersione in atmosfera dell'esercizio dell'opificio industriale il proponente ha **stimato** la dispersione delle emissioni gassose prodotte dall'opificio (polveri) in atmosfera impiegando la catena modellistica Calpuff Modeling System, utilizzando come i dati delle emissioni esitanti dagli autocontrolli e come scenario peggiore i valori di emissione autorizzati con il decreto AIA del 2012 . Orbene, le Fonderie Pisano sono una fonderia esistente, non un nuovo impianto da realizzare ex novo. I risultati del modello di stima implementato, oltretutto opinabile per alcuni aspetti che si diranno di seguito, non può ritenersi rappresentativo degli impatti relativi al comparto Emissioni in atmosfera nell'area di influenza del progetto. Infatti i risultati del modello avrebbero dovuto essere verificati con dati di monitoraggio rilevati sul campo con metodologie e in un arco temporale atti a rappresentare la situazione reale, da valutarsi tenendo conto delle altre sorgenti emissive presenti nell'area di influenza del progetto, anche avvalendosi di metodiche di indagine quali ad esempio la speciazione delle polveri. Si evidenzia che i camini della Fonderia, come verificabile dal report fotografico contenuto nello Studio specialistico della dispersione in atmosfera, sono di altezza limitata, consentendo una buona relazione causa effetto in un areale ristretto e quindi una verifica anche se parziale della stima effettuata. Nessun dato di monitoraggio è stato invece presentato relativamente ai dati reali delle polveri totali sospese, neanche all'interno dello stabilimento e nei suoi dintorni.

Le criticità inerenti la qualità dell'aria nell'area di influenza del progetto sono ben note e rappresentate ampiamente dai dati di monitoraggio ARPAC. La stessa ARPAC rappresenta, nel rapporto sulla qualità dell'aria 2015 del quartiere Fratte, che *“I risultati della speciazione delle polveri sottili confermano la presenza di sostanze tipiche da emissioni derivanti da processi di combustione. Tale aliquota potrebbe essere pertanto dovuta anche a combustioni locali (fonderia Pisani e riscaldamento con biomasse)”*. A fronte di siffatte criticità ambientali, il proponente, invece di effettuare una campagna di monitoraggio sul campo atta ad accertare con ragionevolezza il reale contributo delle Fonderie Pisano al quadro ambientale locale in termini di qualità dell'aria, sostiene che la semplice stima della dispersione in atmosfera delle polveri totali dell'impianto all'attualità costituisce la valutazione degli impatti cumulativi ovvero che i dati stimati attraverso il predetto modello costituiscano i reali contributi dell'opificio industriale al quadro critico in termini di qualità dell'aria riscontrato nell'area di influenza del progetto, sia prima che dopo la realizzazione dello stesso.

Il proponente, infatti, partendo dall'assunto che le sue emissioni attuali sono entro i limiti stabiliti dal decreto AIA del 2012 e che gli interventi di progetto non determinano nessun significativo miglioramento delle emissioni in atmosfera, in quanto le emissioni in atmosfera dell'impianto sono già rispettose ed inferiori a quelle autorizzate nell'AIA, si è limitato a stimare la dispersione in atmosfera delle polveri totali utilizzando i dati degli autocontrolli, tra l'altro, pur nel rispetto del DD 149/2012, acquisiti con un regime di monitoraggio “occasionale” che prevede una frequenza per lo più annuale, quadrimestrale solo al punto di emissione E1. Sulla scorta di questo assunto il proponente non ha riscontrato neanche la richiesta di integrazione relativa alla stima delle dispersioni in atmosfera successivamente alla realizzazione del progetto in quanto, per quanto esposto, ritiene che gli interventi proposti *non incidono in maniera significativa sulle emissioni di Polveri Totali presenti allo stato attuale*.

Si ritiene al contrario, per le motivazioni già esposte, che la stima della dispersione delle polveri totali contenuta nello *“Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)”* non rappresenti la valutazione degli impatti cumulativi richiesta dalla UOD Valutazioni Ambientali.

A margine si evidenzia quanto segue. Relativamente al modello implementato la situazione meteorologica è stata ricostruita utilizzando i dati meteorologici riferiti all'anno solare 2015 forniti con intervallo medio orario ed elaborati dalle stazioni di superficie significative della rete SYNOP regionale riportate in Figura 4.1 e da quelle profilometriche riportate in Figura 4.2. (pag. 33 e 34 dello Studio specialistico). Già tale scelta appare opinabile, considerata la localizzazione delle suddette stazioni rispetto alla localizzazione delle Fonderie Pisano. Infatti sono disponibili dati ben più rappresentativi della situazione reale che il proponente avrebbe potuto ben utilizzare. Ad esempio, in relazione alle precipitazioni, si riportano di seguito la tab. 4.2 presentata dal proponente e i dati pluviometrici confrontabili ottenuti elaborando i dati delle precipitazioni rilevati giornalmente nella stazione di rilevamento “COLOGNA” della Protezione Civile regionale (localizzata a circa 1,8 km dalle Fonderie Pisano nel comune di Pellezzano).

Tabella 4.2 – Caratterizzazione pluviometrica dell'area oggetto di studio (dati meteo riferiti al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 per la località Fratte).

<i>Precipitazione [mm]</i>			
PERIODO	Minima	Massima	Media
Anno	0.00	6.20	1680.70
Primavera	0.50	1.43	1239.00
Estate	0.00	1.43	50.50
Autunno	0.00	0.97	31.20
Inverno	0.00	2.90	360.00
MESE	Minima	Massima	Media
gennaio	0.00	6.20	247.80
febbraio	0.00	2.50	112.20
marzo	0.50	1.00	414.00
aprile	0.50	1.65	415.20
maggio	0.50	1.65	409.80
giugno	0.00	2.30	38.50
luglio	0.00	0.00	0.00
agosto	0.00	2.00	12.00
settembre	0.00	0.00	0.00
ottobre	0.00	1.10	18.00
novembre	0.00	1.80	13.20
dicembre	0.00	0.00	0.00

Precipitazioni (mm). Elaborazioni dell'UOD Valutazioni Ambientali su dati pluviometrici della Stazione COLOGNA forniti dalla UOD Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile prot. 25609/2018				
Anno	mese	min	max	tot
2015	1	0	65,4	235,6
2015	2	0	65,4	231,2
2015	3	0	15,8	101
2015	4	0	35,2	142
2015	5	0	17,2	30,8
2015	6	0	16,6	45,4
2015	7	0	0	0
2015	8	0	31,8	98,2

2015	9	0	28,6	43,2
2015	10	0	118	311
2015	11	0	29,2	83
2015	12	0	0	0
2015				1321,4

Come si può notare le discrepanze tra i dati stimati (Tab. 4.2 dello Studio di previsione) e i dati rilevati nella stazione COLOGNA sono notevoli. È noto che le precipitazioni sono il principale agente atmosferico che favorisce l'abbattimento del contenuto delle polveri nell'aria.

Inoltre dal 2007 è operativa la stazione SALERNO METEO della Protezione Civile Regionale che monitora anche vento e temperatura, oltre al dato pluviometrico.

Quindi il proponente ha utilizzato dati meteorologici stimati invece di utilizzare dati rilevati in stazioni molto prossime al sito di interesse.

Infine per quanto riguarda l'inesistenza di dispositivi di monitoraggio in continuo omologati ed accettati dalla normativa nazionale, si evidenzia che il monitoraggio in continuo delle polveri e di altri parametri chimico – fisici (S.M.E.) viene usualmente previsto per numerosi impianti che prevedono processi di combustione (es. Inceneritori). Si ritiene quindi che tali dispositivi siano disponibili, come affermato anche nella nota del prof. Alberto Carotenuto depositata nella seduta della Commissione VIA del 23/01/2018.

In conclusione per quanto esposto si ritiene quanto esposto dal proponente in relazione al comparto emissioni non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO IDRICO.

Pag. 10 NOTA DI RISCONTRO. *Il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. SpA ha previsto esclusivamente interventi atti a ridurre le emissioni inquinanti dell'impianto nei diversi comparti ambientali. In riferimento al comparto idrico, l'intervento in progetto prevede un significativo potenziamento delle capacità di trattamento, nonché il convogliamento di una portata di acque meteoriche pari a 100 l/s, in seguito al processo di trattamento attuato nell'impianto riqualificato, nel collettore fognario comunale di recente realizzazione in via dei Greci.*

Tale valutazione è stata dettagliatamente motivata nella documentazione prodotta ed in seguito sintetizzata:

- a valle dell'upgrade dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, le potenzialità saranno ben superiori a quelle necessarie al trattamento delle portate normalmente incidenti, garantendo quindi rendimenti depurativi tali da abbattere significativamente i potenziali inquinati presenti;

- nella configurazione di progetto l'impianto scaricherà in fognatura dopo il trattamento e, solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali, il sistema potrà trovarsi nelle condizioni di scaricare anche nel corpo idrico superficiale, sempre a seguito del trattamento, la portata eccedente i 100 l/s.

Gli impatti incidenti sul fiume Irno relativi ai potenziali carichi inquinanti sono del tutto trascurabili, come peraltro già avviene nella configurazione attuale a meno di quanto successo in occasionali eventi accidentali riscontrati dall'ARPAC, e quindi tali da non giustificare in alcun modo il senso della richiesta di valutazione cumulativa degli impatti.

Il peggioramento della qualità dei sedimenti citato nel provvedimento non è valutato scientificamente ma solo da campioni puntuali e non è correlato, né correlabile agli scarichi dell'attività produttiva. Lo studio di VI presentato ha mostrato, invece, l'assenza di impatti negativi riscontrabili a valle degli scarichi di pertinenza dell'attività produttiva nelle condizioni attuali.

In riferimento all'affermazione “nulla è riportato in merito alle caratteristiche qualitative delle acque scaricate direttamente nell'Erno attraverso lo scarico S3”, si evidenzia che lo scarico S3 entra in esercizio come opportunamente rappresentato in relazione solo in condizioni di emergenza e non è mai stato esercito. Non è possibile, pertanto, eseguire attività di campionamento, come facilmente riscontrabile dai verbali di campionamento dell'ARPAC.

In riferimento all'osservazione che nulla è riportato in merito alle caratteristiche qualitative delle acque raccolte a monte dell'impianto di trattamento e che “considerato il tipo di opificio, infatti, tali caratteristiche risultano determinanti ai fini della verifica della corretta progettazione del nuovo impianto di trattamento e quindi per verificare se l'impianto progettato è idoneo a garantire che tutta la portata affluente nell'Erno possieda le caratteristiche idonee allo scarico in corpo idrico superficiale”, si evidenzia che per le caratteristiche delle acque reflue di piazzale esclusivamente trattate in tali impianti, essi si progettano come evidente in qualunque manuale di letteratura tecnica in riferimento ai parametri di portata e geometrici (tempo di detenzione, carico idraulico superficiale, carico allo stramazzo) e che il trattamento chimico previsto ad adiuvandum risulta assolutamente ridondante alle necessità di trattamento ed utilizzabile in occasioni di improbabili eventi accidentali per i quali non è dato di conoscere le caratteristiche conseguenti.

Si ribadisce, tuttavia, nuovamente che a seguito di quanto proposto, l'impianto scaricherà in corpo idrico superficiale solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali.

Si evidenzia infine la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela, anche in termini impiantistici, che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Pag. 15 NOTA DI RISCONTRO. *Quanto asserito dall'Autorità Competente risulta errato. Difatti, come riportato dalla stessa, nella Relazione idrologica ed idraulica, a pag. 34, è scritto quanto segue: “Occorre, infine, ribadire che, in base alla tipologia nonché alle capacità funzionali dell'impianto in progetto, non si prevede mai uno scarico diretto delle acque di dilavamento nel Fiume Irno. Infatti, anche quando la portata di pioggia è maggiore di quella di progetto calcolata con un tempo di ritorno di cinque anni, è garantito un minimo trattamento alle acque meteoriche, sebbene con tempi di detenzione minori”.*

In sintesi, la soluzione progettuale proposta prevede due unità di trattamento in continuo delle acque meteoriche con funzionamento in parallelo, da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento al fine di utilizzare quest'ultimo come impianto di pretrattamento. Il funzionamento idraulico dell'impianto è in continuo. Ciò implica che il funzionamento idraulico è garantito anche per portate maggiori di quella di progetto, cautelativamente assunta di 1.000 l/s.

Pag. 16 NOTA DI RISCONTRO. *Quanto asserito dall'UOD Valutazioni Ambientali risulta errato. La verifica condotta è a vantaggio di sicurezza, in quanto l'intera rete di drenaggio del piazzale ubicato ad OVEST di via dei Greci è stata verificata per la massima portata di progetto (ovvero 1.000 l/s). Dalla verifica condotta è emerso che il canale rettangolare di dimensioni 1,30 m x 1,70 m è in grado di veicolare portate nettamente maggiori di quella di progetto di 1.000 l/s.*

È stata, altresì, condotta la verifica idraulica nel tratto di tubazione $\Phi 1000$ che convoglia la portata idraulica all'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Anche tale verifica risulta soddisfatta.

In sintesi, dalle verifiche effettuate è emerso che la rete di drenaggio esistente è in grado di veicolare la portata di progetto di 1.000 l/s senza che il piazzale si allaghi e/o si abbiano sversamenti incontrollati nel fiume Irno.

La verifica non è stata condotta per la rete di drenaggio ubicata nella parte EST del piazzale, in quanto, pur supponendo, nella peggiore delle ipotesi, che essa possa andare in crisi, con conseguenti fenomeni di esondazione, l'acqua si riverserebbe, in virtù delle condizioni orografiche nella parte OVEST del piazzale. Orbene, la rete di drenaggio della parte OVEST sarebbe, come dimostrato dai calcoli idraulici riportati nella Relazione idrologica ed idraulica, comunque in grado di veicolare tale portata all'impianto di trattamento delle acque meteoriche. Concludendo, eventuali allagamenti dei piazzali dell'opificio industriale non si

riverserebbero nel fiume Irno e non produrrebbero, neanche nelle condizioni estreme e poco realistiche imposte per le verifiche dalla UOD Valutazioni Ambientali-, alcun fenomeno di inquinamento.

Si rappresenta, infine, che, durante i quasi 60 anni di esercizio dell'Azienda non si sono mai verificati fenomeni di allagamento dei piazzali. Tale dato conferma empiricamente che la rete di drenaggio esistente è stata in grado di veicolare la portata all'impianto di trattamento delle acque meteoriche.

Pag. 18 NOTA DI RISCONTRO. *Si evidenzia nuovamente che, per le caratteristiche delle acque reflue di piazzale esclusivamente trattate in tali impianti, il trattamento chimico previsto ad adiuvandum risulta assolutamente ridondante alle necessità di trattamento ed utilizzabile in occasioni di improbabili eventi accidentali per i quali non è dato di conoscere le caratteristiche conseguenti.*

L'Azienda non effettua il monitoraggio delle acque meteoriche convogliate all'impianto di trattamento, in quanto non previsto dal Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA. Non disponendo di analisi in ingresso, l'efficienza depurativa del processo implementato è stata desunta dai valori di concentrazione dei contaminanti rilevati in uscita.

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela, anche in termini impiantistici, che la UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.


Pag. 18 NOTA DI RISCONTRO. *Premesso che ciascuna delle due pompe è in grado di sollevare una portata di 100 l/s, come si evince dalle caratteristiche tecniche riportate a pagina 39 della Relazione tecnico-illustrativa, il Proponente non ha nessuna obiezione a dotare l'impianto di un'altra coppia di pompe con caratteristiche corrispondenti.*

Pag. 20 NOTA DI RISCONTRO. *Come precedentemente ribadito, la soluzione progettuale proposta prevede due unità di trattamento in continuo delle acque meteoriche con funzionamento in parallelo, da collegare in serie all'esistente impianto di trattamento al fine di utilizzare quest'ultimo come impianto di pretrattamento. Il funzionamento idraulico dell'impianto è in continuo. Come ben noto dalla letteratura e dalla pratica tecnica ed evidente dalle relazioni presentate, l'impianto di trattamento funziona a gravità per qualsiasi portata avendo in caso di fuori esercizio delle pompe di carico alla pubblica fognatura uno scarico di troppo pieno!*

Alla luce di tutte le motivazioni esposte in riferimento all'intervento di riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia, non vi è possibilità per lo schema proposto, anche nelle estreme condizioni imposte dalla UOD Valutazioni Ambientali, dello scarico di portate non trattate nel corpo idrico ricettore.

Analisi: *Con riferimento alle controdeduzioni presentate sul COMPARTO IDRICO, si ribadisce che il progetto di potenziamento del trattamento delle acque di pioggia è stato valutato in Commissione VIA sulla scorta dell'obiettivo fissato dal proponente di ridurre i carichi inquinanti dell'area produttiva nel Fiume Irno, riducendo gli episodi di contaminazione accidentali (ravvisati anche dall'ARPAC), e garantendo lo scarico di acque con caratteristiche coerenti alle soglie fissate dalla normativa di riferimento.*

Le Fonderie Pisano sono un opificio esistente, non un impianto da realizzare. Per questo motivo il progetto di adeguamento dell'impianto di trattamento delle acque di piazzale doveva essere redatto sulla base di misurazioni di campo, prelevando campioni di acqua meteorica nei punti più significativi a monte del trattamento già in atto e non certamente a valle. Lo scarico S3 come punto di campionamento delle acque di corrivazione del piazzale appare idoneo allo scopo, atteso che, dalle immagini fotografiche disponibili agli atti, si evince che il medesimo scarico, posto a una quota di poco superiore alla tubazione di alimentazione dell'impianto di trattamento esistente, è verosimilmente adescato con frequenza significativa, attesa anche l'assenza di soglie o setti opportunamente tarati in modo da consentire lo scarico di acque di seconda pioggia prive di carichi inquinanti significativi.



Viste le citate caratteristiche dell'impianto esistente e le immagini fotografiche disponibili agli atti è del tutto inverosimile quanto affermato in merito alla circostanza che lo scarico S3 non è mai stato esercito. Si evidenzia inoltre che il monitoraggio delle acque al punto di scarico S3 è prescritto anche dal DD 149/2012 (AIA).

Come per il carico di sedimenti solidi sospesi, anche per il carico di sostanze colloidali – attesa la numerosità degli anni di esercizio e la conoscenza oramai consolidata della tipologia di inquinanti prodotti dal processo – doveva essere effettuata una valutazione tecnica di previsione dei carichi contaminanti, a base del dimensionamento delle opere, tenendo conto che la manualistica cui spesso si fa riferimento nelle controdeduzioni, tanto è più efficace, quanto più puntuali e precise sono le conoscenze delle condizioni al contorno, la cui parametrizzazione consente di raggiungere livelli affidabili di dimensionamento.

Di converso i volumi di trattamento previsti in progetto risultano desunti dall'applicazione della manualistica, sulla base di ipotesi di carico contaminante non suffragate da idonei campionamenti, mentre del trattamento di flocculazione attualmente in funzione *ad adiuvandum* non si conosce alcuna specifica tecnica né tantomeno il rendimento. Anzi, a pag. 81 e s. del SIA è riportato che *“Un'altra relazione ARPAC è quella del 28/04/2016 avente ad oggetto “Campionamenti di acque superficiali del fiume Irno, nel comune di Pellezzano (SA), nel tratto che costeggia a valle la fonderia Pisano S.p.A., effettuati in data 12/04/2016. Disposizione DG n. 30 del //” a firma del Coordinatore dott. Antonio De Sio e dei tecnici Antonio Romano e Maurizio Ianniciello. In tale relazione è riportato che “nel punto di prelievo posto a valle dei punti di scarico S2 – S3, si evidenzia la presenza di ferro e solidi sospesi a valore di concentrazione che confrontati a titolo indicativo con la tabella 3 all. 5 parte III del D.lgs 152/2006 e smi superano i limiti di uno scarico in corpo idrico superficiale. Inoltre si riscontra la presenza di metalli, in particolare alluminio, manganese e piombo a valori di concentrazione superiori a quelli rilevati sul campione prelevato contestualmente a monte nello stesso corpo idrico, presumibilmente ascrivibili a contributi pregressi dei punti di scarico sopra individuati”. I fuori norma rilevati dall'ARPAC sono evidentemente ascrivibili ad eventi occasionali.”*. Orbene, di tali *“eventi occasionali”* non si fornisce nessuna specifica, nonostante la valutazione degli impatti debba riguardare anche gli eventuali malfunzionamenti.

Solo per fare un ulteriore esempio, nella Relazione tecnica per il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies D. Lgs. 152/2006 del 04/07/2017 (pag. 47) è riportato che *“Le sorgenti di emissioni diffuse sono rappresentate dalla presenza di materiale polverulento in cumuli (coke), e dalle emissioni dei torrini posizionati sul tetto di alcuni capannoni e dagli estrattori a parete per la ventilazione ambientale”*. Nel par. *“Stoccaggio materie prime e movimentazione materiali”* a pag. 9 è riportato che il Carbone Coke metallurgico è stoccato all'esterno, su area pavimentata impermeabilizzata, posta sotto tettoia, e che l'area è dotata di sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento (deposito D3 –planimetria All. V). È pertanto evidente che le polveri di Carbon Coke metallurgico dilavate e/o disperse dal vento confluiscono nelle acque reflue del piazzale. E ciò senza richiamare i contenuti della Relazione finale dell'attività ispettiva dell'ARPAC prot. 66824 del 13/11/2017, dalla quale si evincono notevoli criticità che si ripercuotono senza dubbio sulla qualità delle acque di sgrondo del piazzale. Il proponente afferma anche che *“Il peggioramento della qualità dei sedimenti citato nel provvedimento non è valutato scientificamente ma solo da campioni puntuali e non è*

correlato, né correlabile agli scarichi dell'attività produttiva. Lo studio di VI presentato ha mostrato, invece, l'assenza di impatti negativi riscontrabili a valle degli scarichi di pertinenza dell'attività produttiva nelle condizioni attuali.”. Orbene che le sostanze riscontrate nei sedimenti non siano correlate né correlabili agli scarichi dell'attività produttiva è una affermazione apodittica priva di riscontro fattuale. Infatti il proponente non ha effettuato la valutazione degli impatti cumulativi relativi al comparto idrico, attraverso la quale avrebbe potuto identificare quali sono le altre sorgenti emissive alle quali è possibile imputare il peggioramento della qualità dei sedimenti riscontrato. Rispetto al campionamento puntuale effettuato da ARPAC si evidenzia che lo stesso proponente ha effettuato la misurazione dell'IBE su di un campione puntuale. Inoltre il proponente non ha presentato nessuna valutazione scientifica della qualità dei sedimenti a valle dello scarico della Fonderia al fine di confutare i dati sulla qualità dei sedimenti rilevati da ARPAC.

Infine il presupposto delle conclusioni dello studio di incidenza in merito all'assenza di impatti negativi derivanti dall'esercizio del progetto dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia è che nell'Irno vengano recapitate esclusivamente acque conformi qualitativamente ai limiti di norma, circostanza questa che non viene tecnicamente dimostrata nel progetto proposto.

Con riferimento alle controdeduzioni sulla necessità posta dalla Commissione VIA di verificare idraulicamente l'impianto di drenaggio del piazzale (già oggetto di richiesta di integrazione della UOD Valutazioni Ambientali), si precisa che nulla si è eccepito sulla verifica che è stata svolta per lo scatolare finale e la tubazione di alimentazione dell'impianto di progetto. Ma la medesima verifica, per le portate di pioggia quinquennali, doveva essere effettuata sul resto dell'impianto di drenaggio a monte per dimostrare, così, ingegneristicamente, l'ipotesi di efficienza dell'attuale rete di scolo. Non è sufficiente, né tecnicamente accettabile, la dichiarazione che da oltre 60 anni il piazzale non si sia mai allagato.


Lo svolgimento di un monitoraggio - come proposto dalle Fonderie Pisano nelle controdeduzioni - poteva essere prescritto qualora - valutate idonee le caratteristiche dell'impianto a farsi - fosse stato rilasciato parere favorevole al progetto. Il monitoraggio sarebbe stato utile sia per validare le ipotesi progettuali, sia per verificare se ulteriori fenomeni accidentali di contaminazione dell'area prospiciente l'impianto industriale fossero da addebitare alle Fonderie Pisano. Le prescrizioni, in ogni caso, non possono prevedere una diversa progettazione dell'impianto, soprattutto quando non si ha contezza dei dati rilevati sul campo, anche perché in questo modo il progetto sarebbe sottratto alla fase di consultazione pubblica prevista per la VIA.

Più volte le controdeduzioni richiamano la condizione ordinaria di funzionamento dell'impianto di progetto, che prevede il sollevamento di 100 l/s verso il collettore fognario urbano esistente, rassicurando che lo scarico in fiume sarà limitato solo a casi di pioggia davvero eccezionali e comunque con pretrattamento delle acque. Ebbene, le controdeduzioni, pur condividendo quanto rilevato dalla Commissione VIA in merito alla necessità di dover prevedere impianti di pompaggio di riserva, nulla precisano o aggiungono sulla disponibilità del Gestore del collettore fognario urbano ad accogliere la portata massima di 100 l/s, cosicché lo scenario di progetto di scarico in fogna è – allo stato attuale – ancora incerto.

Nell'incertezza occorre – a maggior ragione – non avere dubbi quantomeno sul corretto funzionamento idraulico dell'impianto di trattamento delle acque, atteso che si potrebbe verificare – nell'ipotesi di mancata concessione del Gestore del Collettore fognario urbano – lo scarico esclusivo nel fiume come unica alternativa fattibile.

Senza aver eccepito sul dimensionamento volumetrico delle vasche, la Commissione VIA ha fatto notare che la connessione idraulica tra i vari pozzetti, vasche di sedimentazione e vasche di disoleatura avviene mediante tubazioni e luci a soglia larga di diverse dimensioni e numero, il cui funzionamento idraulico – a differenza di quanto fatto per il collettore di alimentazione a monte dell'impianto – non è stato verificato. È obiettivamente importante verificare che le connessioni idrauliche tra i vari compartimenti di sedimentazione siano dimensionate in modo da consentire il funzionamento a gravità quantomeno fino alla portata di piena quinquennale, dimostrando l'assenza di colli di bottiglia che possano indurre rigurgiti nell'impianto.

A titolo esemplificativo sarebbe stato opportuno verificare la officiosità idraulica di alcune sezioni dell'impianto di trattamento di progetto tra cui il comparto di sedimentazione, il quale è messo in comunicazione con il pozzetto di ripartizione della portata mediante n. 4 fori del diametro $\phi 300$ da realizzarsi nella parete in c.a. (vedi stralcio planimetrico di progetto), tenendo conto che attraverso i suddetti n. 4 fori dovrebbero transitare anche le portate idriche superiori a quelle di calcolo (1000 l/s), ovverosia quelle con tempi di ritorno maggiore di cinque anni.



Pertanto fare richiamo in maniera generica alla letteratura e alla pratica tecnica per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto, non è sufficiente a dare garanzie in tal senso.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione al comparto idrico non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI LE PERGOTENDE.

Pag. 21 *Le premesse dell'UOD Valutazioni Ambientali evidenziano che "la realizzazione delle previste pergotende non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente". Di contro si ritiene "che le suddette pergotende non siano in grado di migliorare in modo significativo la qualità delle acque di sgrondo". Tale affermazioni risulta evidentemente errata in quanto priva di qualunque effettivo riscontro, in quanto la adeguata copertura dei rottami è tale da evitare qualunque percolazione di acque meteoriche. Peraltro le pergotende, ove necessario, possono essere dotate di gonne in PVC tali da evitare qualunque rischio di infiltrazione laterale. Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.*

Analisi: Per quanto inerisce la supposta illogicità delle motivazioni del parere si rappresenta che l'assenza di impatti significativi negativi era riferita, come evidente, **alla sola realizzazione delle pergotende** ("la realizzazione delle previste pergotende non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente;"). La Valutazione di Impatto Ambientale, come anche la Valutazione di Incidenza, deve valutare gli impatti ambientali del progetto. Tali impatti sono definiti all'art. 5 comma 1 lettera c del Dlgs 152/2006 come protempore applicabile alla procedura in questione: *impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti*. A fronte dell'assenza di impatti ambientali negativi significativi nella fase di realizzazione si continua a ritenere che le suddette pergotende non siano idonee, per le loro caratteristiche strutturali, a garantire l'adeguata protezione dei rottami ferrosi dalle intemperie, e che l'eventuale applicazione delle gonne in PVC possa determinare un miglioramento della funzione protettiva ma non certamente una totale protezione dei rottami, necessaria anche perché per l'impianto di trattamento delle acque di sgrondo, come

progettato dal proponente, non è stata riscontrata la seguente richiesta di cui alla nota prot. 51571_25_01_2017: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. Né tanto meno sono stati forniti i dati della qualità delle acque allo scarico esistente S3 o dati atti a dimostrare già all’attualità una qualità delle acque di sgrondo, prima dell’arrivo all’impianto di trattamento esistente, tale da rendere superfluo il trattamento chimico fisico in relazione a metalli o altri contaminanti. Pertanto in assenza delle richieste informazioni si ritiene che l’impianto di trattamento delle acque di sgrondo progettato non sia in grado di assicurare l’adeguato trattamento chimico fisico delle acque di sgrondo con riferimento ai possibili inquinanti in esse contenuti, considerata l’attività svolta nel sito industriale. Infatti tale impianto, anche a seguito delle modifiche progettuali proposte, è sostanzialmente un impianto dove avvengono trattamenti di tipo fisico, come risulta anche nella Relazione tecnica AIA del 04/07/2017. Nonostante la specifica richiesta di chiarimenti nessuna informazione è stata fornita, infatti, sulla fase di flocculazione indotta dall’immissione nel refluo delle sostanze flocculanti. A ciò aggiungasi che nella documentazione presentata non si fa cenno alla risoluzione della problematica inerente lo sversamento di acqua sui cumuli ferrosi anche indipendentemente dalle precipitazioni, come rilevato dall’ARPAC in sede di verbale di sopralluogo n. 48/CR/2016. Di tali fuoriuscite di acque (e delle sue conseguenze sia in termini di portate idrauliche aggiuntive a quelle del piazzale che in termini di qualità delle acque di sgrondo) il proponente non ne fa cenno nel SIA, se non nell’allegato 4 *“Relazione Geologica. STUDIO SULL’ASSETTO GEOMORFOLOGICO, GEOLOGICO-STRATIGRAFICO ED IDROGEOLOGICO”* ove è riportato che *“Lungo il muro di sostegno che delimita il confine Est dell’area aziendale con la bretella autostradale Sa-Av si rinvencono delle fuoriuscite d’acqua dai fori di drenaggio. Poiché tale evento si manifesta esclusivamente in concomitanza di eventi piovosi (come testimoniato dalle foto in allegato) è ipotizzabile che ciò sia legato all’infiltrazione dell’acqua meteorica nella coltre piroclastica alla base del versante della citata bretella autostradale la quale viene drenata dai materiali presenti a tergo del muro. E’ altresì ipotizzabile che le acque meteoriche di dilavamento della sede autostradale vengano convogliate in una caditoia a monte dell’area aziendale e che a causa di una rottura della tubazione possa defluire a tergo del muro, ma tale ipotesi è da verificare con più approfondite e mirate indagini. Tali acque, direttamente legate agli eventi pluviometrici, defluendo sul piazzale sono captate ed inviate ai sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, prima dello scarico nel recettore finale.”*. A valle delle determinazioni della Commissione VIA del 12/12/2017 la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha pubblicato sulle pagine web dell’AIA, in data 19/01/2018, la Relazione finale dell’attività ispettiva dell’ARPAC prot. 66824 del 13/11/2017, dalla quale si evince che da tali fori, localizzati sul muro contiguo alle pergotende, continua a fuoriuscire acqua che confluisce nella rete scolante del piazzale.

Per quanto esposto si continua a ritenere pertanto che le suddette pergotende non siano in grado di migliorare in modo significativo la qualità delle acque di sgrondo. Anche con l’utilizzo delle gonne in PVC, infatti, le tende di copertura si presentano costituite da più teli, consentendo lo sgrondo sui rottami ferrosi delle acque di pioggia attraverso le discontinuità presenti tra un telo e l’altro. Inoltre nella parte posteriore delle pergotende l’applicazione delle suddette gonne non eviterebbe il contatto con le acque meteoriche, considerato che la pioggia, scorrendo sulle gonne, arriverebbe alla base dei cumuli di rottami ferrosi. Infine l’applicazione delle suddette gonne, considerate le dimensioni delle pergotende, non consente la movimentazione dei rottami senza che questi, durante tali operazioni, vengano a contatto con le precipitazioni e con il vento, ove presenti. A ciò aggiungasi che dal muro perimetrale contiguo alle pergotende fuoriesce acqua che defluisce nella rete scolante localizzata nella parte esterna all’area delle pergotende (vedasi Tav. 11 Superfici scolanti). Pertanto in ogni caso l’acqua che defluisce dal muro verrebbe a contatto con i cumuli ferrosi.

Si continua a ritenere, inoltre, che la funzione alla quale sono destinate le pergotende, ovvero la protezione dei materiali ferrosi dalle intemperie, non sia coerente alle funzioni per le quali tali strutture possono essere qualificate come pergotende, ovvero un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo, atto a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini).

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione alle pergotende non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL RISCHIO IDRAULICO.

Pag. 22. NOTA DI RISCONTRO. *Dall'analisi della carta del rischio idraulico del PSAI dell'ex Autorità di Bacino Destra Sele la zona oggetto di intervento non ricade – a meno della tubazione di scarico – in un'area a rischio idraulico molto elevato (R4) ed in fascia fluviale a pericolosità idraulica molto alta (A). Pertanto, in fase istruttoria di VIA-VI, è stata redatta una relazione idrogeologica ed idraulica.*

Si ribadisce che allo stato attuale l'intera portata di acque meteoriche è convogliata nel fiume Irno in seguito al trattamento attuato nell'esistente impianto. Nella configurazione di progetto l'impianto scaricherà in fognatura dopo il trattamento e, solo in concomitanza di eventi di pioggia eccezionali, il sistema potrà trovarsi nelle condizioni di scaricare anche nel corpo idrico superficiale, sempre a seguito del trattamento, la portata eccedente i 100 l/s.

In considerazione della circostanza che le vasche di trattamento sono sottoposte al piano campagna, si esclude la possibilità che i livelli idrici di funzionamento efficace possano subire l'interferenza del fiume Irno durante le piene (teoria dei vasi comunicanti), con conseguente risalita delle acque del fiume all'interno delle vasche. L'esclusione di tale possibilità è dovuta al fatto che la tubazione di scarico di troppo pieno (S5) è sovrapposta al livello idrico del fiume. Durante un fenomeno di piena, la suddetta tubazione risulterebbe comunque sovrapposta al livello idrico, seppur innalzato rispetto allo scenario ordinario, e non consentirebbe l'innescò di un moto inverso dell'acqua, ovvero dal fiume alle vasche. Tale condizione è da escludere anche nello scenario attuale.

I rischi di fenomeni erosivi sono assolutamente marginali attesa l'occasionalità dell'eventuale scarico nel corpo idrico ricettore e comunque facilmente contrastabili con eventuali predisposizioni che l'Autorità di bacino possa intendere opportuni.

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela anche in termini impiantistici che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: Con riferimento alle controdeduzioni presentate sul COMPARTO RISCHIO IDRAULICO, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, avrebbe funzionato senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100 l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinarsi di una portata concentrata di acqua meteorica.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente in relazione alle pergothende non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI IL COMPARTO PAESAGGIO.

Pag. 23 NOTA DI RISCONTRO. *La Relazione Paesaggistica è stata redatta al fine di valutare la compatibilità dell'intervento di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche con il comparto Paesaggio, alla luce del vincolo paesaggistico gravante sull'area di intervento.*

L'UOD Valutazioni Ambientali afferma che "non si evidenziano impatti paesaggistici significativi negativi".

Si ribadisce che i rischi di fenomeni erosivi sono assolutamente marginali attesa l'occasionalità dell'eventuale scarico nel corpo idrico ricettore e comunque facilmente contrastabili con eventuali predisposizioni che l'Autorità di Bacino possa intendere opportune. Eventuali interventi ritenuti necessari saranno ovviamente concordati con la Soprintendenza.

Analisi: Come già esposto, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, per escludere la possibilità di fenomeni erosivi sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, funzionerebbe senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100 l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinarsi di una portata concentrata di acqua meteorica. Allo stato quindi non è possibile escludere la possibilità di fenomeni erosivi tali da comportare il detrimento paesaggistico dell'area tutelata.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE ALLE MOTIVAZIONI OSTATIVE INERENTI L'INCIDENZA SUL SIC/ZPS FIUME IRNO DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE.

pag. 25: NOTA DI RISCONTRO. *La fase di cantiere include attività marginali di allestimento del cantiere, scavo, movimentazione dei mezzi sull'area di cantiere per la realizzazione delle vasche in progetto e dei relativi collegamenti idraulici, realizzazione della carpenteria, lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle cassature di tondini di ferro, esecuzione di getti di cls, realizzazione dei collegamenti idraulici, montaggio ed installazione di apparecchiature di controllo e comando, posa in opera degli elementi atti al funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche riqualificato, installazione delle elettropompe, dismissione del cantiere. Nello Studio di Incidenza è riportato che l'intervento di potenziamento e riqualificazione dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia prevede una fase di cantiere di circa due mesi.*

Le modalità di realizzazione dello scarico S5 non sono state descritte in quanto l'incidenza ad essa ascrivibile è pressoché nulla. Le interferenze con gli habitat si riscontrano solo marginalmente, in corrispondenza del tratto terminale della tubazione di scarico S5 che interessa lembi di vegetazione ripariale arborea e arbustiva dell'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba". Le superfici interessate di tali habitat, in riferimento all'estensione complessiva del sito, sono talmente limitate da poter essere considerate trascurabili. Difatti, considerando l'area interessata dalle attività di posa in opera, la superficie di habitat occupata per brevissimo periodo sarà di circa 50 m2, ben inferiori all'estensione totale dell'habitat all'interno dell'area SIC/ZPS (pari a 19,4 ha).

Si evidenzia tuttavia la piena disponibilità alla messa in opera di qualunque ulteriore cautela anche in termini impiantistici che l'UOD Valutazioni Ambientali intenda prescrivere.

Analisi: il mero elenco delle attività di cantiere, senza alcuna rappresentazione di dove avverranno tali attività e con quali modalità e tempistica (periodo di realizzazione) con riferimento particolare all'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" e alla fauna ad esso collegata, non consente di valutare i possibili danneggiamenti a carico del citato habitat; le suddette carenze, già oggetto della richiesta di integrazione del gennaio 2017, non consentono di escludere incidenze sul sito e di valutarne la significatività. L'affermazione "la superficie di habitat occupata per brevissimo periodo sarà di circa 50 m2" non esclude le possibili incidenze ed inoltre non consente di valutare se gli interventi in fase di realizzazione rispetteranno i divieti contenuti nelle misure di conservazione sito specifiche (DD 51/2016, all'attualità DGR 795/2017) ovvero:

- é fatto divieto di eradicazione di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive (92A0);
- é fatto divieto di taglio degli individui arborei adulti e vetusti e della vegetazione legnosa ed erbacea del sottobosco ad eccezione di quelli appartenenti a specie alloctone invasive (9260, 92A0);
- é fatto divieto di taglio della vegetazione arbustiva ed erbacea al di fuori delle zone urbanizzate, di quelle utilizzate a fini agricoli, dei castagneti da frutto in attualità di coltura e dei cedui (9260, 92A0).

Al contrario si ritiene che i previsti scavi e la necessaria area di cantiere, con riferimento alla realizzazione dello scarico S5, determinino ineluttabilmente l'asportazione, il taglio, l'eradicazione della vegetazione arbustiva ed erbacea dell'habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba" nell'area dell'habitat 92A0 interessata dagli scavi e dal cantiere.

In conclusione per quanto esposto si ritiene che quanto osservato dal proponente non sia utile a superare i motivi ostativi espressi nel parere della Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 12/12/2017, che quindi vengono integralmente confermati.

Documento "Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno" depositato in sede di audizione in Commissione VIA – VI – VAS del 23/01/2018

DISMISSIONE/DELOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare la specificità del caso in oggetto. In termini generali la VIA, infatti, è procedimento necessario nel momento in cui si realizza un nuovo progetto, in un determinato sito, al fine di valutare la correlazione tra il progetto e gli effetti che possano derivare dalla sua realizzazione. La VIA è, quindi, strumento fondamentale per una corretta pianificazione ambientale ed in estrema sintesi analizza in dettaglio la possibilità o meno, di localizzare in un dato sito una determinata tipologia di impianto. Nel caso in esame, viceversa, l'impianto già è realizzato ed opera da oltre 50 anni.

Come evidenziato nella nota dell'avv. Lentini un diniego all'istanza VIA provocherebbe una chiusura definitiva dell'attività industriale con enormi ripercussioni, non solo sociali, ma anche ambientali. In caso di fermo impianto la società Fonderie Pisano & C SpA dovrà pagare ingenti penali/danni ai propri clienti per la mancata consegna della merce. È ben evidente che una società in tale stato non potrà dare atto al già programmato piano di delocalizzazione, lasciando di fatto un sito industriale abbandonato in adiacenza a delle aree protette. È difficile ipotizzare che uno stabilimento chiuso all'improvviso, e con molte penali da onorare, possa dare seguito ad un piano di dismissione. Ciò evidentemente comporterà degli impatti ambientali considerevoli.

Analisi: la VIA – VI per la quale le Fonderie Pisano hanno presentato istanza ha per oggetto il progetto descritto sinteticamente nelle determinazioni della Commissione del 12/12/2017 e pertanto la valutazione non è stata condotta sull'impianto già esistente e in esercizio ma bensì, correttamente, sul progetto presentato. La chiusura dell'impianto paventata non è una conseguenza del diniego all'istanza di VIA in quanto all'attualità l'opificio è in esercizio in forza del DD 149/2012 di AIA. Quanto riportato relativamente alla eventuale chiusura dello stabilimento, pertanto, ove verificato, non è ascrivibile alla valutazione sfavorevole del progetto presentato (realizzazione di due pergotende; interventi sul comparto emissioni in atmosfera; modifiche dell'impianto di trattamento delle acque di pioggia) ma bensì all'autorizzazione AIA DD 149/2012, rispetto alla quale all'attualità si riscontrano notevoli criticità (vedasi in ultimo la diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno). Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

APPLICAZIONE DELLE B.A.T. (BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES)

Più volte nel preavviso di diniego (nota prot. 822201 del 13/12/2017), l'UOD Valutazioni ambientali ha fatto riferimento alle BAT di settore. È necessario precisare che anche la Pubblica Amministrazione (PA) è tenuta ad utilizzare le BAT nella valutazione dei progetti. In particolare si evidenzia che le BAT prevedono, tra l'altro, l'applicazione delle norme ISO 14040. Dette norme, richiamate anche nel recentissimo codice degli appalti pubblici, impongono di valutare gli impatti

ambientali non in una singola fase, ma in tutte le fasi del processo produttivo (costruzione, esercizio, fine vita). Nella precitata nota dell'UOD Valutazioni ambientali si fa riferimento solo alle fasi di costruzione ed esercizio e non viene mai menzionata la fase di fine vita (spesso proprio la fase più impattante dal punto di vista ambientale).

Un diniego all'istanza VIA renderebbe di fatto non attuabile il piano di dismissione e localizzazione dell'impianto con degli impatti ambientali nella fase di fine vita, CERTI, e ben più alti di quelli POTENZIALI ipotizzati dall'ente procedente nelle fasi di costruzione e di esercizio.

Analisi: nel preavviso di diniego non si fa riferimento alle BAT, se non nella misura in cui si riportano le affermazioni del proponente riferite al rispetto attuale delle BAT e delle prescrizioni di cui al DD 149/2012. A tal proposito si evidenzia, inoltre, che all'attualità si riscontrano notevoli criticità (vedasi diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno). Con riferimento alla fase di fine vita si evidenzia che questa non è oggetto della procedura di VIA – VI attivata dal proponente in quanto il progetto presentato non comprende alcuna attività di dismissione, se non la chiusura degli scarichi S2 e S3, senza peraltro riportare le modalità di chiusura. Come si è già avuto modo di evidenziare la VIA (e la VI) si svolgono su di un progetto e non su semplici dichiarazioni di intenti. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO ATMOSFERICO.

Il proponente ha commissionato la “valutazione cumulativa degli impatti”. Detto documento, in fase di completamento, non è stato ancora consegnato a causa della complessità tecnica nella preparazione dello stesso che rende necessaria l’effettuazione di studi complessi che richiedono una serie di dati di input ricavabili solo mediante accurati monitoraggi strumentali specifici. Si chiede all’Ente procedente di prendere una decisione dopo aver analizzato i risultati della valutazione cumulativa degli impatti che sarà consegnata entro breve tempo (30 giorni).

Analisi: la valutazione cumulativa degli impatti è stata richiesta con nota prot. 51571_25_01_2017. A seguito di tale richiesta il proponente ha trasmesso le sue integrazioni acquisite al prot. 201195 del 20/3/2017 e al prot. 239098 del 31/3/2017 dopo il preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017. Inoltre con nota acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017 il proponente ha sostituito ulteriormente tutta la documentazione presentata. Nella fase attuale della procedura, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse ai sensi dell’art. 10bis della L. 241, non può essere accolta la richiesta di una ulteriore tempistica per effettuare la valutazione degli impatti cumulativi, tanto più se tale richiesta è successiva alle controdeduzioni già trasmesse in data 22/12/2017 e gli impatti cumulativi erano stati richiesti nel gennaio 2017. Nelle proprie controdeduzioni del 22/12/2017 il proponente, con riferimento alla mancata valutazione degli impatti cumulativi riferiti al comparto atmosfera, ha affermato che tale richiesta è stata soddisfatta attraverso la presentazione del documento Allegato 2_Rev 1 “*Studio specialistico delle dispersioni in atmosfera del progetto di ammodernamento dell’opificio industriale delle Fonderie Pisano & C. Spa sito alla via dei Greci del Comune di Salerno (SA)*”. Sono state già espone le ragioni per le quali le osservazioni del proponente del 22/12/2017 non sono ritenute utili a superare i motivi ostativi di cui al parere della Commissione in materia di emissioni in atmosfera. Pertanto si ritiene che tale richiesta non fornisca alcun chiarimento alle controdeduzioni già presentate ma si configuri unicamente come una richiesta di integrare ulteriormente la documentazione già agli atti al di fuori delle tempistiche procedurali.

Da un punto di vista di gestione ambientale è stato previsto di installare un sistema di monitoraggio in continuo degli inquinanti in atmosfera. In particolare, come richiesto dalla Regione Campania, si utilizzeranno le ultime tecnologie al momento disponibili. La società Fonderie Pisano & C SpA utilizzerà il sistema SASIA (Safety System for Industrial Activities). Detto sistema, realizzato da INAL-Direzione Campania e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli Parthenope, prevede la possibilità di leggere i risultati del monitoraggio in continuo tramite applicazioni web-oriented. Detto sistema, ultimo ritrovato della tecnologia, è stato collaudato ufficialmente a fine dicembre 2017. La società Fonderie Pisano & C si impegna, con la presente, a fornire gratuitamente il sistema anche all’ARPAC, all’ASL e alla Regione, per permettere agli enti di controllo di leggere, mediante piattaforma web, i risultati del monitoraggio in tempo reale da pc o tablet.

Analisi: in primo luogo si evidenzia la contraddittorietà di quanto affermato dal proponente in merito al monitoraggio in continuo degli inquinanti nelle osservazioni del 22/12/2017 (“*il Proponente evidenzia l’impossibilità di utilizzo di tali dispositivi per le polveri (principale parametro inquinante potenzialmente emettibile dall’attività produttiva) semplicemente perché non esistono dispositivi di tale tipo omologati ed accettati dalla normativa nazionale!*”) e quanto qui proposto. In secondo luogo si evidenzia che l’installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo, ove non comporti impatti rilevanti dal punto di vista ambientale secondo le definizioni del Dlgs 152/2006 e DPR 357/1997, può essere effettuata dal proponente indipendentemente dalla procedura di VIA – VI in quanto tale installazione, di per se, non costituisce una modifica dell’impianto da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Quanto proposto può essere attuato in qualunque

momento al fine di fornire dati di monitoraggio delle emissioni in atmosfera più accurati e rispondenti ai reali valori delle emissioni. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Ad ogni buon fine si precisa che gli impianti delle Fonderie Pisano & C SpA rispettano i limiti di emissione in atmosfera, come verificato ripetutamente, a mezzo strumenti certificati, dall'ARPAC. Inoltre, si evidenzia che il legislatore, a parità di comparto produttivo, utilizza una proporzionalità diretta tra produzione dell'impianto industriale ed i relativi impatti ambientali. Infatti, a parità di comparto produttivo, all'aumentare della produzione si passa da "screening VIA" a "VIA". Ad esempio, nel settore del trattamento rifiuti, a parità di codice CER, all'aumentare del quantitativo trattato, si passa da "Procedura semplificata" a "Procedura ordinaria" a "Autorizzazione integrata Ambientale".

Analisi: con riferimento alle emissioni in atmosfera si rileva che il rispetto dei limiti è riferito alle emissioni convogliate, monitorate attraverso gli autocontrolli con modalità e frequenza indicata nel DD 149/2012. Tuttavia è necessario rilevare che per quanto riguarda le emissioni diffuse sono state riscontrate notevoli criticità (vedasi diffida prot. 29791 del 16/01/2018 della UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno) per risolvere le quali sono state imposte numerose prescrizioni e che tali criticità non sono mai state evidenziate nella documentazione presentata ai fini della VIA – VI con riferimento allo stato di fatto prima della realizzazione del progetto. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Pertanto, ad ulteriore misura di garanzia ambientale, ed a fronte delle molteplici criticità POTENZIALI evidenziate dall'Ente procedente, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna a lavorare a regime ridotto (-25% della capacità autorizzata), al fine di ridurre sensibilmente gli impatti su tutte le matrici ambientali fino alla realizzazione di tutte le opere previste nella documentazione di VIA e nella presente nota. Questo comporterà una riduzione (CERTA) degli impatti ambientali.

Analisi: la proposta di lavorare a regime ridotto non è pertinente alla procedura di VIA – VI attivata, che ha riguardato un progetto a farsi e non l'impianto come allo stato esistente e funzionante, ma è bensì riferibile all'AIA. Pertanto la riduzione degli impatti ambientali derivanti dal regime ridotto proposto deve essere sottoposto all'Ufficio regionale competente in materia di AIA. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO IDRICO.

Anche per il comparto idrico il proponente ha commissionato la valutazione cumulativa degli impatti che è in fase di completamento. Al fine di fornire le massime garanzie ambientali, la scrivente società si impegna con la presente ad installare un campionatore automatico ed un misuratore di portata nonché la più moderna strumentazione per fornire le analisi chimiche in continuo dei principali analiti delle acque di scarico. Detti dati daranno forniti gratuitamente "in real time" agli enti di controllo mediante applicazione applicazioni web-oriented.

Questo dimostrerà agli enti di controllo il pieno rispetto della normativa ambientale e di quanto contenuto nel decreto autorizzativo.

Si precisa che il campionatore automatico conserva ben 24 campioni di acqua, in tal modo gli enti di controllo in un qualsiasi momento potranno verificare anche la qualità delle acque del giorno precedente.

Analisi: la valutazione cumulativa degli impatti è stata richiesta con nota prot. 51571_25_01_2017. A seguito di tale richiesta il proponente ha trasmesso le sue integrazioni acquisite al prot. 201195 del 20/3/2017 e al prot. 239098 del 31/3/2017 dopo il preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017. Inoltre con nota acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017 il proponente ha sostituito ulteriormente tutta la documentazione presentata. Nella fase attuale della procedura, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis della L. 241, non può essere accolta la richiesta di una ulteriore tempistica per effettuare la valutazione degli impatti cumulativi, tanto più se tale richiesta è successiva alle controdeduzioni già trasmesse in data 22/12/2017 e gli impatti cumulativi erano stati richiesti nel gennaio 2017. Pertanto si ritiene che tale richiesta non fornisca alcun chiarimento alle controdeduzioni già presentate ma si configuri unicamente come una richiesta di integrare ulteriormente la documentazione già agli atti al di fuori delle tempistiche procedurali. In secondo luogo si evidenzia che l'istallazione di sistemi di monitoraggio, ove non comporti impatti rilevanti dal punto di vista ambientale secondo le definizioni del Dlgs 152/2006 e DPR 357/1997, può essere effettuata dal proponente indipendentemente dalla procedura di VIA - VI in quanto tale installazione, di per se, non costituisce una modifica della fonderia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA. Pertanto quanto proposto può essere attuato in qualunque momento al fine di fornire agli enti di controllo dati di monitoraggio dello scarico in corpo idrico superficiale più accurati e rispondenti ai reali valori delle acque scaricate nel Fiume Irno. Si evidenzia quindi che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

In merito all'impianto di trattamento acque di prima pioggia, si precisa che operare su un impianto esistente è tecnicamente molto complesso. La soluzione proposta si basa principalmente su principi di tipo fisico (sedimentazione, etc.). È in fase di valutazione la fattibilità tecnica di inserire anche un'ulteriore parte di trattamento chimico come miglioria impiantistica (filtri a carbone attivo etc..). La società si rende disponibile a implementare il proprio progetto in caso di prescrizione impartita dall'Ente procedente. Questo al fine di non modificare il progetto presentato in sede di VIA e dover iniziare quindi un nuovo iter amministrativo. Si precisa altresì che quanto sopra proposto è un elemento migliorativo inseribile, nella procedura VIA, in base a delle osservazioni/prescrizioni fatte dall'Ente procedente.

Analisi: in sede di richiesta di integrazione è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al funzionamento del progetto proposto: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. La richiesta non è stata riscontrata, nonostante il progetto proposto preveda il permanere dell'immissione di un agente chiriflocculante a monte delle vasche e il proponente non abbia presentato alcun dato sulla qualità delle acque di scarico S3, sostenendo nelle osservazioni del 22/12/2017 che lo scarico S3 non è mai andato in funzione. La valutazione dell'inserimento di un trattamento chimico e la sua eventuale implementazione, ove ciò risulti fattibile, non può essere considerata, in questa fase del procedimento, quale una osservazione utile a superare i motivi ostativi del parere della Commissione in quanto trattasi di mere affermazioni prive di contenuto progettuale. Inoltre ove tale inserimento si valutasse fattibile, si dovrebbero apportare modifiche al progetto che determinano la necessità di una nuova consultazione pubblica che non è prevista a valle dell'espressione del parere nella fase del procedimento previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990. Si ricorda inoltre che nessun dato è stato fornito sulle caratteristiche qualitative del refluo scaricato attraverso lo scarico S3 e tantomeno sulle caratteristiche del refluo a monte dell'impianto di trattamento. Pertanto all'attualità non è possibile valutare le esigenze in termini di tipologia di trattamento delle acque.

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Come richiesto dall'ente regionale, è in fase di redazione la verifica del funzionamento del processo di separazione chimica, denominato chiariflocculazione, e, più in generale, del funzionamento complessivo dell'impianto. A riguardo sarà consegnata una relazione esaustiva su detti punti.

In considerazione del fatto che l'impianto sarà delocalizzato entro 48 mesi si è previsto un tempo di ritorno non superiore a 5 anni. La società Fonderic Pisano & C si impegna sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato, ogni altra ipotesi progettuale/prescrizione in merito al dimensionamento dell'impianto.

Analisi: in sede di richiesta di integrazione è stato chiesto di fornire chiarimenti in merito al funzionamento del progetto proposto: *“occorre dimensionare gli impianti di flocculazione e sedimentazione di progetto in funzione del tempo di residenza necessario (e da indicare) a far flocculare e sedimentare le sostanze colloidali o solide contenute nello scarico di piazzale di progetto, prima della sua immissione in fognatura o al corpo idrico superficiale”*. La richiesta non è stata riscontrata, nonostante il progetto proposto preveda il permanere dell'immissione di un agente chiriflocculante a monte delle vasche e il proponente non abbia presentato alcun dato sulla qualità delle acque di scarico S3, sostenendo nelle osservazioni del 22/12/2017 che lo scarico S3 non è mai andato in funzione. La verifica proposta ora dal proponente appare tardiva, anche perché ogni eventuale modifica del progetto proposto non può essere considerata, in questa fase del procedimento, quale una osservazione utile a superare i motivi ostativi del parere della Commissione in quanto determinano la necessità di una nuova consultazione pubblica che non è prevista a valle dell'espressione del parere nella fase del procedimento previsto dall'art. 10bis della L. 241/1990. Si ricorda inoltre che nessun dato è stato fornito sulle caratteristiche qualitative del refluo scaricato attraverso lo scarico S3 e tantomeno sulle caratteristiche del refluo a monte dell'impianto di trattamento. Pertanto all'attualità non è possibile valutare le esigenze in termini di tipologia di trattamento delle acque. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Inoltre, si è dato incarico a dei tecnici specializzati di redigere la verifica del “sistema esistente di drenaggio e trasporto delle acque di piazzale al collettore finale di alimentazione dell’impianto di trattamento al fine di verificare se questo è adeguatamente dimensionato”. Da una prima verifica effettuata risulta che detto sistema è ben proporzionato.

La società Fonderie Pisano & C si impegna a consegnare detto elaborato tecnico quanto prima. Si evidenzia che prima dello studio vero e proprio è stato necessario effettuare un rilievo della rete esistente che ha richiesto un notevole dispendio di tempo.

Inoltre, è in fase di verifica, anche formale, la compatibilità del collettore fognario in Via dei Greci con il Gestore del collettore stesso. Su suggerimento dell’ente precedente, si precisa che è stato previsto di aggiungere un’ulteriore coppia di pompe, di pari potenza, che interverranno in caso di rotture o interventi di manutenzione.

É in fase di redazione la verifica idraulica della connessione tra i vari pozzetti, le vasche di sedimentazione e le vasche di disoleatura. La relazione tecnica esplicativa sarà consegnata a breve.

Una delle maggiori criticità (potenziale) prospettata dall’Ente precedente è l’impianto di trattamento acque di prima pioggia. Nelle more dell’adeguamento impiantistico richiesto il proponente si impegna sin d’ora ad attuare misure gestionali ad hoc. In particolare gli impianti di trattamento acque di prima pioggia sono dimensionati per trattare un determinato carico inquinante che è determinato, dalla vigente normativa, solo sulla base della superficie dilavata. La società si impegna, sin d’ora e senza riserve, a raddoppiare la pulizia giornaliera dei piazzali. In tal modo il carico inquinante diminuirà notevolmente e l’impianto esistente si può, quindi, già considerare più che adeguato. Infine, si sottolinea ulteriormente che tutte le presunte mancanze della società, indicate dall’Ente, sono solo PRESUNTE (ipotizzate e non dimostrate), i rimedi proposti in questa sede sono, viceversa, CERTI.

Analisi: le verifiche proposte sono state richieste e non riscontrate dal proponente. Oggi si comunica, dopo le già formulate osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, che si stanno effettuando le verifiche richieste e che a in una tempistica non determinata saranno presentati i risultati. Si ritiene che nell’attuale fase del procedimento non possano essere accordate ulteriori tempistiche per colmare carenze evidenziate sin da gennaio 2017 e mai colmate dal proponente. Per quanto riguarda il raddoppiamento della pulizia giornaliera dei piazzali si evidenzia che tale misura gestionale non richiede una VIA – VI e può essere attuata nell’immediato. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

PERGOTENDE.

Si riporta quando esposto dall'Ente precedente a riguardo: *“La realizzazione delle previste pergotende, avvenendo all'interno dell'opificio in area già impermeabilizzata e utilizzata ai fini industriali, non può determinare impatti significativi negativi sull'ambiente.”*

L'Ente Regionale mostra dei dubbi relativamente all'efficacia dell'azione di segregazione delle pergotende perché le stesse sono aperte su alcuni lati.

Tale osservazione è condivisibile. Premesso che le BAT parlano di stoccaggio al “coperto” e non al “chiuso”, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna, comunque, a dotare le succinate

pergotende con dei teli in polimero-composito, materiale ultrasensibile, da posizionare sui lati aperti e da ancorare al suolo. In tal modo si ha la certezza di evitare la dispersione di polveri. Si precisa che anche detto intervento non è una modifica sostanziale della soluzione proposta (pergotende), ma solo un miglioramento della stessa a seguito di osservazioni effettuate dall'Ente.

Inoltre, la società si rende disponibile ad installare dei sistemi di campionamento in continuo per le polveri sottili a mezzo della tecnologia SISCA. In tal modo, in real time, tutti gli enti di controllo, attraverso piattaforma web, potranno accedere al monitoraggio delle polveri sottili.

Analisi: le pergotende sono state proposte come soluzione per evitare che i cumuli di rottami ferrosi vengano a contatto con gli agenti atmosferici, ovvero acqua e vento. Le protezioni proposte, benchè migliorative rispetto alle gonne proposte nelle osservazioni del 22/12/2017, in ogni caso non garantiscono l'assenza di contatto di tali cumuli con le acque meteoriche, a causa delle fessurazioni presenti tra i teli che compongono la tenda di copertura. A ciò aggiungasi che dal muro perimetrale contiguo alle pergotende fuoriesce acqua che defluisce nella rete scolante localizzata nella parte esterna all'area delle pergotende (vedasi Tav. 11 Superfici scolanti). Pertanto in ogni caso l'acqua che defluisce dal muro verrebbe a contatto con i cumuli ferrosi. Si continua a ritenere, inoltre, che la funzione alla quale sono destinate le pergotende, ovvero la protezione dei materiali ferrosi dalle intemperie, non sia coerente alle funzioni per le quali tali strutture possono essere qualificate come pergotende, ovvero un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo, atto a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini).

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

RISCHIO IDRAULICO.

Come richiesto è in fase di redazione "la verifica al funzionamento delle vasche in condizioni di piena dell'Irno".

Al fine di garantire che i livelli idrici di funzionamento non possano subire l'interferenza del livello idrico del Fiume Irno durante le piene (cd teoria dei vasi comunicanti) si installerà un sistema di monitoraggio in continuo dei livelli. Sarà, quindi, di fatto installato un monitoraggio in real time del rischio idraulico.

2 È un corso di realizzazione, così come richiesto, la documentazione per predisporre un idoneo intervento al fine di *"salvaguardare la scarpata spondale del Fiume Irno da fenomeni erosivi, indotti dalla fuoriuscita concentrata delle portate di pioggia insistenti sui piazzali di lavorazione"*.

— In ogni caso la società Fonderie Pisano & C si impegna sin d'ora, ad effettuare un rilievo dello stato dei luoghi, ed ad apporre dei sistemi di monitoraggio (inclinometri, piezometri, etc..). Si impegna, altresì, a sottoscrivere una convenzione onerosa con ARPAC al fine di far effettuare il monitoraggio, 1 volta l'anno, da parte dei tecnici ARPAC. Nell'eventualità remota di un'erosione della scarpata, la società si impegna, sin d'ora, ad un completo ripristino dello stato dei luoghi nonché a sottoscrivere, in modo preventivo, anche una polizza fideiussoria a garanzia di tale ripristino.

Inoltre, in merito alla progettazione dello scarico nel fiume Irno (problematica dell'erosione della scarpata) è bene rilevare quanto segue. Il rischio è solo potenziale; per avere fenomeni erosivi è necessario avere moltissimi eventi pluviometrici di rilevante intensità. La società, in modo preventivo, si impegna a riguardo ad effettuare un ripascimento ed un monitoraggio. Si sottolinea come per altre matrici ambientali, non si deve omettere che la Regione ha esaminato, a titolo oneroso, il progetto del proponente e lo ha ritenuto valido! Fino a prova di falso della documentazione progettuale, la Regione non può fornire un diniego su una documentazione progettuale che ha approvato in precedenza! (quanto detto è vero sempre ma a maggior ragione quando l'approvazione è avvenuta a seguito del pagamento di oneri istruttori particolarmente

elevati).

Analisi: I sistemi di monitoraggio proposti e il generico impegno ad effettuare un ripascimento e il ripristino dello stato dei luoghi non sono sostitutivi di una analisi e valutazione ex ante della possibilità che si verifichino fenomeni erosivi e della necessità di prevenire tali rischi. Soprattutto in considerazione della circostanza che tali rischi sono a carico di un'area tutelata sia dal punto di vista naturalistico (habitat 92A0) che paesaggistico.

Come già evidenziato, in attesa del parere della competente Autorità di bacino distrettuale, per escludere la possibilità di fenomeni erosivi sarebbe stato necessario proporre una sezione idraulica del Fiume Irno comprendente anche l'area interessata dall'impianto di progetto e dallo scarico finale, su cui indicare il livello di piena più frequente del fiume, desumibile dall'ubicazione della relativa fascia fluviale delimitata nel Piano stralcio Rischio Idraulico vigente. Qualora tale livello fosse risultato inferiore al livello dello scarico dell'impianto, si sarebbe dimostrato che lo stesso, qualora adeguatamente dimensionato, funzionerebbe senza alcuna interferenza del fiume, almeno per piene non particolarmente eccezionali.

I rischi di fenomeni erosivi, che possono essere bassi per la ridotta frequenza degli scarichi, ma non per questo marginali per l'intensità dell'azione erosiva della portata di progetto, vanno comunque ben ponderati e prevenuti, anche alla luce della incertezza, allo stato attuale, che vi sia la possibilità di scaricare una portata massima di 100

l/s nel collettore fognario urbano. Pertanto doveva essere dedicata la necessaria attenzione alla progettazione dello scarico e alla difesa spondale dall'azione di trascinarsi di una portata concentrata di acqua meteorica. Allo stato quindi non è possibile escludere la possibilità di fenomeni erosivi tali da comportare il detrimento paesaggistico e naturalistico dell'area tutelata.

In ogni caso non si comprende a cosa si riferisce il proponente quando afferma che la Regione ha esaminato a titolo oneroso il progetto e lo ha ritenuto valido e che la Regione non può fornire un diniego su una documentazione progettuale che ha approvato in precedenza. Non si è a conoscenza di nessun atto autorizzatorio regionale inerente il progetto presentato e né tanto meno il proponente ne riporta gli estremi. Riguardo gli eventi pluviometrici di rilevante intensità, si evidenzia che dai dati rilevati giornalmente negli anni 2007 - 2016 nella stazione COLOGNA della Protezione Civile Regionale, distante circa 1,8 km dalle Fonderie Pisano, risultano precipitazioni rilevanti, in termini di mm/d; si evidenzia che l'accadimento di eventi pluviometrici di rilevante intensità non può essere considerato improbabile in assenza di dati sulla loro entità e sulla loro frequenza.

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

COMPARTO PAESAGGIO.

La società ha fatto tutto quanto in suo potere. Si solleciterà il Comune di Salerno e la competente Soprintendenza per la trasmissione del parere di merito.

Analisi: per quanto riguarda il paesaggio non sono stati espressi motivi ostativi, se non evidenziate criticità relative al possibile rischio di erosione della sponda dell'Irno ospitante gli scarichi a farsi e fatta salva l'espressione in merito degli Enti competenti. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

STUDIO DI INCIDENZA.

Lo Studio di Incidenza sarà completato con la descrizione delle fasi di cantiere, le modalità di realizzazione dello scarico S5 e il periodo di realizzazione degli interventi. A breve sarà consegnata la relazione di completamento. In essa sarà descritto in dettaglio anche la fase di realizzazione dello scarico S5.

Analisi: la fase del procedimento, ovvero la valutazione delle osservazioni trasmesse dal proponente il 22/12/2017 ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, non consente di accogliere ulteriori integrazioni, peraltro inerenti aspetti sui quali sono stati richiesti chiarimenti nel gennaio 2017 e che non sono mai stati riscontrati dal proponente. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

La società Fonderie Pisano & C SpA è disponibile, previa prescrizione/indicazione dell'ente, anche a realizzare un progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico-fisico. Sarà consegnata anche una perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle norme di buona tecnica ed il rispetto dei parametri ambientali delle acque di scarico. Detto impianto sarà sottoposto a collaudo ed il certificato di collaudo sarà inviato a tutti gli enti di controllo. La data del collaudo sarà comunicata con 20 giorni di anticipo, a mezzo pec, a tutti gli Enti di controllo che potranno effettuare delle controanalisi per verificare la qualità delle acque in uscita dall'impianto.

Inoltre, come misura gestionale, sarà aumentata notevolmente la cadenza delle operazioni di pulizia del piazzale. In tal modo si ridurrà notevolmente il carico inquinante inviato in testa all'impianto.

Inoltre, la riduzione della produzione del 25%, comporterà una minore movimentazione delle materie prime e dei rifiuti prodotti, con conseguente riduzione del carico in input per l'impianto di prima pioggia. L'aumento delle operazioni di pulizia del piazzale (da settimanale a giornaliero), la riduzione delle attività logistiche (-25%), i campionatori automatici ed i misuratori di portata offrono delle garanzie reali di drastica riduzione degli impatti ambientali e di un monitoraggio effettuato con le migliori tecniche oggi disponibili.

Analisi: le misure gestionali proposte, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI. Si ricorda infatti che la VIA – VI attivata dalle Fonderie Pisano ha per oggetto un progetto e non l'attività nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Per quanto riguarda la volontà espressa in merito alla realizzazione di un progetto di potenziamento dell'impianto di trattamento chimico fisico delle acque, del quale in ogni caso non viene fornito nessun dettaglio progettuale, questo potrà essere oggetto di una nuova procedura di VIA – VI, in quanto allo stato attuale della procedura non è possibile modificare nuovamente il progetto (con conseguente adeguamento del SIA (e della sua SnT) e dello Studio di Incidenza e necessità di una nuova consultazione pubblica).

Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Lo scopo del presente documento è, come sopra già evidenziato, rispondere in modo dettagliato e propositivo alle criticità evidenziate dall'Ente precedente. In particolare, dalla trattazione qui effettuata, si evince che la società propone metodi gestionali e strumenti di controllo/monitoraggio aggiuntivi al fine di ridurre al massimo gli impatti ambientali e offrire le massime garanzie ambientali all'ente. Si precisa, ancora una volta, che queste non si configurano come proposte-modifiche al progetto già presentato in VIA, al fine di non dover riaprire il procedimento ed

effettuare una nuova valutazione dello stesso.

Si sottolinea ancora come la riduzione della produzione del 25%, a fronte di enormi sacrifici economici per la società, porterà ad una drastica riduzione degli impatti ambientali.

Un'ulteriore considerazione è che, nel caso in esame, la procedura VIA-VI è propedeutica al riesame AIA. Quindi eventuali prescrizioni/indicazioni effettuate in tale fase saranno recepite nel decreto autorizzativo AIA. È opportuno evidenziare che per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, l'ente procedente può richiedere il raggiungimento di valori emissivi più bassi di quelli previsti dalla normativa nazionale. Detti valori sono chiamati in gergo tecnico "valori obiettivo". L'ente procedente potrebbe assegnare prescrittivamente dei valori obiettivo (s. 10% più bassi dei valori previsti dal D.Lgs. 152/06) per le diverse matrici, in modo da ridurre ulteriormente gli impatti ambientali.

Le Fonderie Pisano & C SpA si impegnano, sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato i valori obiettivo richiesti dall'Ente Competente se rispondenti ad una logica di proporzionalità rispetto ad un impianto da delocalizzare.

Infine si rammenta che l'Amministrazione è tenuta a valutare concretamente le osservazioni presentate dal privato e, ove ritenga di non poterle condividere, deve darne conto in sede di assunzione del provvedimento finale, mediante adeguata motivazione. Tale norma si pone sulla scia della più generale disposizione contenuta nel precedente art. 10 della medesima legge sul procedimento amministrativo, laddove il legislatore con la 241/90 ha stabilito, alla lettera b), che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti pertinenti presentati dal privato durante l'iter procedimentale; il nuovo art. 10bis si spinge oltre, imponendo a chiare lettere all'amministrazione non un generico obbligo di valutazione, ma anche il più specifico onere di motivare l'eventuale mancato accoglimento delle deduzioni del privato istante.

A parere degli scriventi a fronte delle innumerevoli proposte gestionali e di monitoraggio effettuate dalla società, un diniego dell'istanza VIA-VI, sarebbe illogico e sicuramente non rispettoso dei principi di proporzionalità e ragionevolezza posti alla base dell'azione amministrativa.

Infatti, fornire un diniego, ad un impianto autorizzato e che ha operato per oltre 50 anni, oggi che si impegna a operare a regime ridotto (-25%) e con molteplici misure gestionali cautelative (valori obiettivo minori), adducendo eventuali ragioni di ordine ambientale, significherebbe dire che nel passato lo stesso ente ha permesso l'esercizio di una vera e propria bomba ecologica.

In considerazione del fatto che la società si doterà delle più moderne tecnologie di monitoraggio in real time, con dati accessibile da tutti tramite web, l'Ente procedente potrebbe legare la concessione della compatibilità ambientale al rispetto dei valori limiti assegnati.

Infine, la società Fonderie Pisano & C SpA si impegna e consegnare le succitate relazioni entro

trenta giorni dalla data dell'audizione (23.01.2018).

Analisi: le Fonderie Pisano hanno chiesto un'audizione in Commissione VIA al fine di fornire chiarimenti delle osservazioni già presentate in data 22/12/2017. Nel documento presentato in sede di Commissione VIA del 23/01/2018, invece, non solo non vengono forniti dei chiarimenti delle osservazioni già presentate in data 22/12/2017 ma si chiede, a valle di due integrazioni già fornite e della presentazione delle osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, una tempistica di trenta giorni per presentare i chiarimenti e le integrazioni già richieste nel gennaio 2017 con nota prot. 51571_25_01_2017. Inoltre nel documento si prospetta l'applicazione di misure gestionali e di monitoraggio (peraltro queste ultime solo citate ma mai esplicitate nel dettaglio progettuale) e una riduzione della produzione del 25%, applicazione che non richiede, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI. Inoltre si chiede di poter presentare un progetto modificato rispetto a quello presentato in ultimo con le integrazioni spontanee del luglio 2017: allo stato attuale della procedura non è possibile modificare nuovamente il progetto (con conseguente adeguamento del SIA (e della sua SnT) e dello Studio di Incidenza e necessità di una nuova consultazione pubblica).

Si ribadisce che la VIA – VI attivata non ha per oggetto l'opificio ma il progetto presentato. È del tutto evidente che l'opificio è oggetto dell'autorizzazione AIA DD 149/2012 ed è a questo decreto che deve rispondere. Il preavviso di parere sfavorevole è riferito al progetto e non all'opificio nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Pertanto risulta non rispondente ai fatti asserire che il diniego è riferito ad un impianto autorizzato operante da oltre 50 anni. Il parere sfavorevole di VIA - VI, si ribadisce, è riferito esclusivamente al progetto presentato! Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

CONTRADDITTORIO COSTRUTTIVO

È opportuno evidenziare che nella nota regionale sono elencate molteplici criticità ambientali ma mancano del tutto delle “prescrizioni”, sempre presenti in altri provvedimenti di pari tipo, che potrebbero eliminare/ridurre a valori accettabili le succitate criticità. Il legislatore con la modifica della legge 241/90, a mezzo della legge 15/2015, ha voluto ampliare la fase di contraddittorio costruttivo tra pubblico e privato. Il contraddittorio dovrebbe essere propositivo, al fine di risolvere una problematica di rilevanza non solo ambientale ma anche sociale, come la presente.

Basti analizzare alcuni decreti di Valutazione di Impatto Ambientale, rilasciati dall’UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania e pubblicati su internet, per verificare come la stessa, a seguito di numerose prescrizioni impartite, si è sempre mostrata parte diligente ed attiva nella fase del contraddittorio con i proponenti le istanze di VIA.

A fronte di una disponibilità totale ed incondizionata della società Fonderie Pisano & C. SpA, come di seguito esplicitata, la mancanza di prescrizioni evidenzerebbe, a parere degli scriventi, una disparità di trattamento ed un comportamento non imparziale della PA.

Analisi: il contraddittorio costruttivo è sempre stato attuato nell’ambito del procedimento di VIA – VI in questione. Infatti con nota prot. 51571_25_01_2017 la UOD Valutazioni Ambientali ha trasmesso una richiesta di integrazioni e chiarimenti. A seguito di tale richiesta le Fonderie Pisano, dopo un preavviso di archiviazione prot. 182742 del 13/03/2017, hanno presentato a riscontro della documentazione (acquisita al prot. reg. 201195 del 20/3/2017 e poi al prot. 239098 del 31/3/2017) sostitutiva della documentazione presentata in sede di istanza e sottoposta nuovamente a consultazione pubblica e poi in data 11 luglio 2017 hanno presentato una integrazione spontanea (acquisita al prot. 478383 del 11/7/2017) con la quale hanno nuovamente sostituito la documentazione presentata. Anche questa ultima integrazione spontanea è stata sottoposta a consultazione pubblica. A seguito del preavviso di diniego le Fonderie Pisano, in data 22/12/2017, hanno presentato delle osservazioni con un contenuto tecnico diametralmente opposto a quello della nota depositata in sede di audizione del 23/01/2018. Dalla sintetica descrizione dell’iter procedurale si ritiene che tutto il procedimento sia stato condotto in modo costruttivo, dando al proponente, nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla norma di riferimento, tutte le possibilità per poter integrare e chiarire gli aspetti ritenuti critici, anche modificando il progetto, che infatti è stato modificato per ben due volte senza tuttavia rispondere esaustivamente e adeguatamente alle criticità riscontrate. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

È opportuno, ancora, ricordare che la VIA si sostanzia in una complessa analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica di un'opera da realizzare. Nel caso in esame, il territorio ha già "pagato" lo scotto ambientale più alto (fase di costruzione) e potrebbe ritrovarsi a pagare un contributo ambientale/sociale ancora più alto nella fase non controllata di fine vita (mancata dismissione/delocalizzazione dell'impianto). Inoltre si ricorda che per la fase di esercizio dell'impianto prima della sua delocalizzazione, la società Fonderie Pisano & C. SpA ha qui proposto misure gestionali di indubbia efficacia ambientale (riduzione della potenzialità produttiva, monitoraggio in continuo, incremento delle fasi pulizia etc..).

A parere degli scriventi, a fronte di quanto sopra detto ed in particolare a fronte di una completa disponibilità della società proponente a ridurre la produzione e quindi gli impatti ed a dotarsi dell'ultimo ritrovato tecnologico (validato da enti pubblici) di monitoraggio ambientale, con un ricorso al TAR pendente sull'effettiva necessità dell'esecuzione di una procedura VIA, un provvedimento di diniego contravverrebbe ai principi di razionalità, proporzionalità, imparzialità, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente procedura VIA-VI è propedeutica alla procedura AIA, attualmente in fase di riesame.

Analisi: le misure gestionali proposte, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA - VI. Si ricorda infatti che la VIA - VI attivata dalle Fonderie Pisano ha per oggetto un progetto e non l'attività nel suo complesso, che invece è oggetto dell'AIA. Per quanto riguarda la dismissione si evidenzia che il progetto sottoposto a VIA - VI non comprende alcuna attività di dismissione. Si evidenzia comunque che quanto rappresentato non costituisce un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017.

Anche la procedura AIA indica chiaramente che la PA deve avere un'azione propositiva atta a garantire l'ottenimento dei minori impatti ambientali raggiungibili con l'impiego delle più moderne tecnologie.

In particolare l'art 29 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e smi recita testualmente: *“L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre **la redazione di progetti migliorativi**, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”*

Si precisa che l'introduzione dell'articolo 10bis della legge 241/90, che prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della istanza, esplicita con forza il principio di trasparenza e dell'agire pubblico e introduce una nuova fase post istruttoria che comporta una ulteriore garanzia sull'affidamento del privato, per garantire un corretto rapporto partecipativo, un dovere di leale collaborazione, con evidenti finalità sia soddisfattive che di compiuto contraddittorio, ridimensionando in tal modo gli esiti negativi dell'istruttoria.

La buona fede è posta a presidio dell'aspettativa alla positiva conclusione del procedimento, ma prima ancora alla correttezza e alla lealtà delle trattative, ciò corrisponde alla regola generale di buona amministrazione e al principio comunitario del giusto procedimento amministrativo.

A titolo di esempio, l'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania potrebbe, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione, indicare, come prescrizioni, *“la redazione di progetti migliorativi”* che sarebbero sviluppati, in fase esecutiva, nella procedura AIA durante la procedura di riesame. Inoltre l'UOD Valutazioni ambientali della Regione Campania, nel caso in cui non ritenesse sufficienti le misure gestionali proposte dalla società, potrebbe indicare *“ulteriori condizioni specifiche”* al fine di minimizzare gli impatti nel periodo transitorio di realizzazione e potenziamento degli impianti di protezione ambientale posti a base dell'istanza VIA.

CONCLUSIONI


Da quanto sopra detto si evince che la società Fonderie Pisano & C SpA ha proposto le più moderne e costose tecnologie per la riduzione ed il monitoraggio dell'impatto ambientale. Ad ogni buon

fine, la stessa, si dichiara disponibile, sin d'ora, ad accettare in modo incondizionato ogni altra richiesta/prescrizione formulata dall'Ente Competente.


Napoli 23.01.2018

L'amministratore


I consulenti scientifici

Mario Pisano

Fonderie Pisano & C. SpA
SALERNO
Via dei Greci 144

prof. Ing. Alberto Carotenuto



prof. Ing. Francesco Colangelo



Analisi: tutte le osservazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 sono state analizzate e valutate ai fini della determinazione finale. La VIA – VI attivata ha per oggetto un progetto ed è su tale progetto, come da ultimo modificato dal proponente nel corso della procedura sulla scorta delle osservazioni presentate dal pubblico, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e della richiesta di chiarimenti e integrazioni (trasmessa nel gennaio 2017 dalla UOD Valutazioni Ambientali), che sono state espresse le determinazioni della Commissione. La prescrizione della redazione di progetti migliorativi in sede di VIA – VI non è prevista dalla fase nella quale si trova attualmente la procedura (art. 10bis della L. 241/1990) e non consentirebbe inoltre la sua valutazione da parte del pubblico in sede di consultazione pubblica, ovvero ad una fase essenziale della procedura di VIA – VI che già è stata espletata per tre volte per il progetto *de quo*.

Tutto quanto esposto porta a concludere che il Documento “*Chiarimenti in merito alla documentazione tecnica presentata nel procedimento di istanza di VIA – VI coordinata con l'AIA per il progetto di ammodernamento dell'opificio industriale delle Fonderie Pisano ubicato in località Fratte comune di Salerno*” depositato in sede di audizione in Commissione VIA – VI – VAS del 23/01/2018, contrariamente a quanto affermato dal proponente e dall'avv. Lentini sia nelle osservazioni trasmesse il 22/12/2017, sia in sede di audizioni (09/01/2018 e 23/01/2018) e sia nello stesso documento (“*La presente nota intende meglio chiarire quanto già indicato nel documento tecnico allegato alla nota dell'avv. Lorenzo Lentini del 22/12/2017...*”), non fornisce chiarimenti in ordine alle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017 ma bensì nel documento:

- si chiede di presentare, entro trenta giorni decorrenti dal 23/01/2018, un progetto modificato rispetto a quello in ultimo presentato nel luglio 2017;
- si chiede di presentare le integrazioni già richieste dall'UOD Valutazioni Ambientali nel gennaio 2017 e non riscontrate dal proponente;
- si propone l'applicazione di misure gestionali, la riduzione della produzione del 25% e l'implementazione di sistemi di monitoraggio che, ove non comportino modifiche o estensioni la cui realizzazione rileva dal punto di vista ambientale secondo le definizioni di cui al Dlgs 152/2006 e del DPR 357/1997, non richiedono una procedura valutativa di competenza della UOD Valutazioni Ambientali e pertanto, nel rispetto delle disposizioni in materia di AIA che non sono di competenza della UOD Valutazioni Ambientali, possono essere implementate indipendentemente dalla realizzazione del progetto oggetto della VIA – VI se ritenute migliorative delle performances ambientali della Fonderia.

Per tutto quanto esposto si ritiene, in conclusione, che i contenuti della nota depositata dalle Fonderie Pisano nella seduta della Commissione VIA del 23/01/2018 non costituiscono un chiarimento delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 già trasmesse dal proponente in data 22/12/2017 ma si configurano come una richiesta di una dilazione temporale all'espressione del parere finale per consentire l'ulteriore integrazione alla documentazione già agli atti, al fine di modificare il progetto e colmare le lacune

valutative evidenziate nelle determinazioni della Commissione VIA del 12/12/2017, già oggetto di richiesta di integrazioni e chiarimenti da parte della UOD Valutazioni ambientali con nota prot. 51571_25_01_2017, e condivise anche dai consulenti del proponente (prof. Carotenuto, prof. Colangelo).

Per tutte le motivazioni esposte si ritiene che le osservazioni trasmesse in data 22/12/2018 dall'avv. Lentini e dalle Fonderie Pisano, entrambe recanti in allegato le medesime controdeduzioni tecniche, e i "chiarimenti" depositati agli atti della Commissione VIA in data 23/01/2018, non rechino elementi in grado di superare le motivazioni ostative di cui al parere della Commissione VIA del 12/12/2017. Pertanto si conferma integralmente il parere sfavorevole di VIA e di VI espresso nella seduta del 12/12/2017 per tutte le motivazioni in esso riportate.